



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ, ENTI E GIUSTIZIA

(D.L. “CURA ITALIA” N. 18/2020 CONVERTITO,
D.L. “LIQUIDITÀ” N. 23/2020 CONVERTITO,
D.L. “GIUSTIZIA” N. 28/2020 CONVERTITO,
D.L. “SEMPLIFICAZIONI” N. 76/2020,
E D.L. “RILANCIO” N. 34/2020 CONVERTITO)

Terzo aggiornamento

7 AGOSTO 2020





ABSTRACT

Il presente documento esamina le misure urgenti in materia di società ed enti nonché di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27), nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 40), nel Decreto "Giustizia" n. 28/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 70), nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 77) e, da ultimo, nel Decreto "Semplificazioni", n. 76/2020.

DOCUMENTI DI RICERCA CNDCEC-FNC RELATIVI ALLE MISURE IN MATERIA DI SOCIETÀ, ENTI E GIUSTIZIA DEI DECRETI SULL'EMERGENZA DA COVID-19

Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 convertito, D.L. "Giustizia" n. 28/2020 e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) - *Secondo aggiornamento* (10 giugno 2020)

Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) (25 maggio 2020)

DOCUMENTI DI RICERCA CNDCEC-FNC RELATIVI AI DECRETI SULL'EMERGENZA DA COVID-19

Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 convertito e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) - *Quinto aggiornamento* (26 giugno 2020)

Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) - *Quarto aggiornamento* (3 giugno 2020)

Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito e D.L. "Liquidità" n. 23/2020) - *Terzo aggiornamento* (29 aprile 2020)

Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 e D.L. "Liquidità" n. 23/2020) - *Secondo aggiornamento* (15 aprile 2020)

Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020) (18 marzo 2020)



SOMMARIO

1. IL DECRETO-LEGGE “CURA ITALIA” CONVERTITO, IL DECRETO-LEGGE “LIQUIDITÀ” CONVERTITO, IL DECRETO-LEGGE “GIUSTIZIA” CONVERTITO, IL DECRETO-LEGGE “SEMPLIFICAZIONI” E IL DECRETO-LEGGE “RILANCIO” CONVERTITO	6
2. MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA	6
Articolo 83 (d.l. “Cura Italia”) – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.....	6
Articolo 221 (d.l. “Rilancio”) – Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale	7
Articolo 84 (d.l. “Cura Italia”) – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa.....	18
Articolo 85 (d.l. “Cura Italia”) – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile.....	19
Articolo 108 (d.l. “Cura Italia”) – Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale.....	22
3. MISURE IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI	24
Articolo 106 (d.l. “Cura Italia”) – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.....	24
Articolo 35 (d.l. “Cura Italia”) – Disposizioni in materia di terzo settore	31
Articolo 107 (d.l. “Rilancio”) – Incremento Fondo Terzo Settore.....	33
Articolo 246 (d.l. Rilancio) – Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.....	33
Articolo 73 (d.l. “Cura Italia”) – Semplificazioni in materia di organi collegiali.....	34
Articolo 107 (d.l. “Cura Italia”) – Differimento di termini amministrativo-contabili.....	35
Articolo 106, comma 3-bis (d.l. “Rilancio”) – Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali	35
Articolo 114-bis (d.l. “Rilancio”) – Enti in riequilibrio. Sospensione di termini.....	35
Articolo 138 (d.l. “Rilancio”) – Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.....	35
Articolo 118-ter (d.l. “Rilancio”) – Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	35
Articolo 17, comma 1 (d.l. “Semplificazioni”) – Stabilità finanziaria degli enti locali.....	35
Articolo 110 (d.l. “Rilancio”) – Rinvio termini bilancio consolidato	40
Articolo 113 (d.l. Rilancio) – Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione.....	40



Articolo 116 (d.l. “Rilancio”) – Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome	41
Articolo 118-bis (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto	41
Articolo 33 (d.l. “Liquidità”) – Proroga organi e rendiconti.....	44
Articolo 38-ter (d.l. “Rilancio”) – Promozione del sistema delle società benefit	45
Articolo 38-quater (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio.....	45
4. MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19	47
Articolo 5 (d.l. “Liquidità”) – Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	48
Articolo 51-bis (d.l. “Rilancio”) – Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	48
Articolo 6 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale	50
Articolo 7 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio	51
Articolo 8 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società.....	52
Articolo 9 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione	52
Articolo 52-bis (d.l. “Rilancio”) – Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati	52
Articolo 26, comma 2-bis (d.l. “Rilancio”) – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	52
Articolo 10 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza	56
Articolo 51 (d.l. “Rilancio”) – Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria.....	57
5. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA	59
Articolo 15 (d.l. “Liquidità”) – Modifiche all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133	59
Articolo 16 (d.l. “Liquidità”) – Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56	59
Articolo 17 (d.l. “Liquidità”) – Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	59



6. MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.....	62
Articolo 6 (d.l. “Cura Italia”) – Requisizioni in uso o in proprietà.....	63
7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE.....	67
Articolo 26 (d.l. Semplificazioni) – Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.....	67
Articolo 28 (d.l. “Semplificazioni”) – Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale.....	69
Articolo 37 (d.l. “Semplificazioni”) – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti.....	70
Articolo 40 (d.l. “Semplificazioni”) – Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi.....	72
Articolo 44 (d.l. “Semplificazioni”) – Misure a favore degli aumenti di capitale.....	77
Articolo 45 (d.l. “Semplificazioni”) – Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.....	79



1. Il decreto-legge “Cura Italia” convertito, il decreto-legge “Liquidità” convertito, il decreto-legge “Giustizia” convertito, il decreto-legge “Semplificazioni” e il decreto-legge “Rilancio” convertito

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18¹ (**Decreto “Cura Italia”**), contiene, tra le altre misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una serie di disposizioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile e in materia di società ed enti e per garantire il funzionamento delle assemblee e la continuità delle imprese.

Gli articoli del Decreto “Cura Italia” sono stati successivamente modificati e integrati dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23² (**Decreto “Liquidità”**), convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34³ (**Decreto “Rilancio”**), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (**Decreto “Giustizia”**)⁴, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 2020 n. 70.

Di seguito, procediamo con un ulteriore aggiornamento del documento pubblicato lo scorso 10 giugno alla luce delle modificazioni apportate in sede di conversione in legge del Decreto “Giustizia” e del Decreto “Rilancio”, nonché delle recenti previsioni in punto di semplificazioni e innovazione digitale contenute nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76⁵ (**Decreto “Semplificazioni”**), evidenziando come al solito in giallo le novità rispetto alla precedente versione.

2. Misure in materia di giustizia

Articolo 83 (d.l. “Cura Italia”) – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Articolo 3 (d.l. “Giustizia”) – Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina

¹ Il Decreto “Cura Italia” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n. 70 ed entrato in vigore, ex articolo 127 del d.l., il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 17 marzo – ha introdotto una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi, aggiungendosi ai precedenti interventi confluiti nei decreti-legge n. 14 del 9 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio.

La legge di conversione del d.l. n. 18/2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, S.O. n. 16, ed è entrata in vigore, ex articolo 1 della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 30 aprile.

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020 n. 94 ed entrato in vigore, ex articolo 44 del d.l., il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 9 aprile. La legge di conversione del d.l. n. 23/2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020 n. 143, ed è entrata in vigore, ex articolo 1, comma 3, della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire il 7 giugno 2020.

³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, S.O. n. 21, ed entrato in vigore, ex articolo 266 del d.l., il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 19 maggio. La legge di conversione del d.l. n. 34/2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020 n. 180, S.O. n. 25, ed è entrata in vigore, ex articolo 1, comma 3, della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire il 19 luglio 2020.

⁴ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2020 n. 111, ed entrato in vigore, ex articolo 8 del d.l., il giorno successivo della sua pubblicazione, ossia il 1° maggio 2020. La legge di conversione del d.l. n. 28/2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020 n. 162, ed è entrata in vigore, ex articolo 1, comma 4, della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire il 30 giugno 2020.

⁵ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020 n. 178, S.O. n. 24, ed entrato in vigore, ex articolo 65 del d.l., il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 17 luglio 2020.



sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto legge n. 18 del 2020

Articolo 4 (d.l. "Giustizia") – Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa

Articolo 5 (d.l. "Giustizia") – Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile

Articolo 221 (d.l. "Rilancio") – Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale

L'articolo 83 del Decreto "Cura Italia" reca le previsioni per contenere gli effetti dell'emergenza in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare che riscrivono, e nello stesso tempo abrogano, quelle originariamente introdotte con gli articoli 1 e 2 del d.l. n. 11/2020.

In via preliminare all'analisi delle disposizioni di cui al citato articolo 83, è necessario porre nella dovuta evidenza che, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, il Decreto "Liquidità" e, più precisamente, l'articolo 36 – rubricato "*Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*" – è intervenuto, nuovamente, sulla materia della giustizia, seppur con esclusivo riferimento ai termini relativi al rinvio d'ufficio delle udienze e alla sospensione degli atti processuali, stabilendone un'ulteriore proroga rispetto a quella già disposta con l'articolo 83, comma 1 e 2, del Decreto "Cura Italia".

Si specifica, in tal senso, che il **rinvio d'ufficio delle udienze** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo 2020, previsto dal comma 1 del citato articolo 83, è stato **differito a data successiva all'11 maggio 2020**, in base all'articolo 36, comma 1, del Decreto "Liquidità", rispetto al previgente termine del 15 aprile 2020.

Restano ferme le eccezioni elencate nel comma 3 dell'articolo 83 del Decreto "Cura Italia" riguardanti i procedimenti civili e penali con carattere urgente o prioritario, nell'ambito dei quali si segnalano, tra gli altri i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c., vale a dire quelli di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti⁶.

⁶ L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 (par. 1), ha chiarito che tali procedimenti possono interessare anche il processo tributario in forza del rinvio che l'articolo 49 del d.lgs. n. 546/1992 opera alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, ossia alle norme in tema di sospensione delle sentenze di primo grado e di appello (circolare 29 dicembre 2015, n. 38/E, par. 1.12) che trovano specifica disciplina, nell'ambito delle norme processuali tributari, negli articoli 52 e 62-bis del d.lgs. n. 546/1992. Del pari, tra i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e che, pertanto, fanno eccezione alla disciplina sul rinvio d'ufficio delle udienze, l'Agenzia annovera i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato, di cui agli articoli 47, 52, comma 2, ultimo periodo e 62-bis, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 546/1992, nonché i procedimenti cautelari di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 472/1997, vale a dire quelli relativi alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione emessi ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato d.lgs. n. 472/1997. Ulteriore fattispecie non interessata dal rinvio delle udienze è costituita dal procedimento finalizzato all'adozione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'articolo 22 del medesimo d.lgs. n. 472/1997. L'Agenzia delle entrate ha precisato altresì che rimangono comunque ferme le misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari decideranno di adottare in attuazione dell'articolo 83, commi 3, lettera a), 5 e 7 del Decreto "Cura Italia". Per ulteriori approfondimenti sui riflessi nel processo tributario delle misure in materia di giustizia, si rinvia al Documento FNC



Con riferimento ai procedimenti civili e penali non sospesi, si segnala che, in sede di conversione del decreto “Cura Italia”, è stata inserita una specifica previsione che **dal 9 marzo al 30 giugno 2020** permette di assumere le **deliberazioni collegiali in camera di consiglio** mediante **collegamenti da remoto**, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. In tal caso, il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge⁷. **Su tale aspetto è intervenuto più recentemente l’articolo 221 del Decreto “Rilancio” che ha prorogato fino al 31 ottobre 2020 l’efficacia delle disposizioni di carattere provvisorio, legate alle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, introdotte per potenziare il ricorso al processo civile telematico e consentire lo svolgimento delle attività processuali da remoto.**

Per quanto attiene alla **sospensione dei termini processuali**, il comma 2 dell’articolo 83 del Decreto “Cura Italia” ha inizialmente previsto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 fosse sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Sul punto, è successivamente intervenuto, come già ricordato, l’articolo 36, comma 1, del Decreto “Liquidità”, disponendo la **“proroga” all’11 maggio 2020 del termine del 15 aprile 2020**, previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del Decreto “Cura Italia”.

Al riguardo, si segnala l’infelice tecnica normativa utilizzata nell’articolo 36, comma 1, del Decreto “Liquidità” il quale, anziché modificare direttamente il testo del comma 2 dell’articolo 83, indicando il nuovo termine finale del periodo di sospensione dell’11 maggio 2020, ha mantenuto in quest’ultima disposizione l’originario termine del 15 aprile 2020 e ha disposto la “proroga” di tale termine all’11 maggio 2020. Al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo circa l’effettiva portata della attuale “proroga” del termine finale del periodo di sospensione, sarebbe auspicabile un intervento normativo di interpretazione autentica che confermi la volontà del legislatore di estendere fino all’11 maggio 2020 il periodo di sospensione dei termini processuali, inserendo quest’ultimo riferimento temporale direttamente nel testo del citato comma 2 dell’articolo 83 in commento e regolando la decorrenza dell’efficacia di quest’ultima modifica, retroattivamente, a partire dalla scadenza dell’originario termine finale del 15 aprile 2020.

Rimane, in ogni caso, ferma la previsione secondo cui, qualora il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo⁸ e che, quando

“Le misure fiscali dei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 convertito, D.L. “Liquidità” n. 23/2020 convertito e D.L. “Rilancio” n. 34/2020) - Secondo Aggiornamento”, pubblicato il 15 giugno 2020 e al successivo aggiornamento in corso di pubblicazione.

⁷ Cfr. il nuovo comma 12 *quinquies* dell’articolo 83 in commento.

Si evidenzia, inoltre, che in sede di conversione in legge del Decreto “Cura Italia” è stata introdotta una specifica disciplina in relazione ai procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, secondo cui, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, e gli obblighi di pagamento del contributo unificato connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte, sono assolti con sistemi telematici di pagamento (cfr., in tal senso, il nuovo comma 11-*bis* dell’articolo 83 in commento).

⁸ Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E del 2020 (par. 2.2), ha precisato che, nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, l’inizio di tale termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020. Parimenti, nel caso di un accordo di mediazione eventualmente concluso durante il periodo di sospensione (ad esempio in data 9 marzo), il termine per il versamento dell’intera somma concordata o della prima rata decorre dal 12 maggio 2020 e scade alla data del 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno 2020, cadendo il 31 maggio di domenica).



il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita, in modo da consentirne il rispetto, facendo decorrere il suddetto termine *ex novo*, al di fuori del periodo di sospensione⁹.

L'articolo 83, comma 2, del Decreto "Cura Italia" precisa, inoltre, che **la sospensione si riferisce al compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali** (e, quindi, non soltanto con riferimento a quelli pendenti, con udienza già fissata e da rinviare d'ufficio) e che in tal senso, ferme restando le eccezioni menzionate, la medesima sospensione **si estende anche ai termini** stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, **per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio** e del procedimento esecutivo, **per le impugnazioni** e, in genere, a tutti i termini procedurali (ivi inclusi, quindi, anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).

Come accennato, le modifiche intervenute ad opera dell'articolo 36 del Decreto "Liquidità" attengono unicamente alla dilazione dei termini di sospensione previsti nell'articolo 83 del Decreto "Cura Italia", con la conseguenza che le disposizioni di carattere sostanziale ivi contenute continuano a rimanere in vigore.

Rimane, pertanto, valida la possibilità, per i capi degli uffici giudiziari, di assumere, sino alla data del 30 giugno 2020, le misure organizzative previste nel comma 7 dell'articolo 83 in commento al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, misure che, in conseguenza del nuovo termine finale del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 36 del Decreto "Liquidità", avranno efficacia a partire non più dal 16 aprile 2020, ma dal 12 maggio 2020¹⁰.

Tra le altre **misure organizzative** che i capi degli uffici giudiziari possono adottare, si segnala:

- l'adozione di **linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze**;
- la **celebrazione a porte chiuse** di tutte le **udienze civili e penali pubbliche**;
- lo **svolgimento delle udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il **deposito in telematico di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- la previsione dello **svolgimento delle udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione¹¹, mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, e in ogni caso **attraverso modalità idonee a salva-**

⁹ Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 2020 (par. 2.3), ha precisato che, nell'ambito dei termini a ritroso per i quali opera la sospensione, rientrano quelli per il deposito di documenti e memorie che l'articolo 32 del d.lgs. n. 546/1992 fissa, rispettivamente, in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione, nonché il termine per la presentazione dell'istanza di trattazione in pubblica udienza, di cui al successivo articolo 33 del citato d.lgs., da presentare anch'essa entro 10 giorni liberi prima della data di discussione della controversia.

¹⁰ Il nuovo termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 dell'articolo 83 è stato fissato a tale data dal secondo periodo dell'articolo 36, comma 1, del Decreto "Liquidità", come confermato anche dall'articolo 3, comma 1, lett. b), del Decreto "Giustizia", **convertito dalla legge n. 70/2020**.

¹¹ La specificazione nel testo in carattere sottolineato è stata inserita nella lett. f) del comma 7 dell'articolo 83 del decreto "Cura Italia", in sede di sua conversione in legge.



guardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti¹². In sede di conversione del Decreto "Giustizia", è stato precisato che il luogo, posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti e il personale addetto, è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge;

- prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- lo **svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto** tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti¹³;
- la previsione del **rinvio delle udienze** civili e penali, ferme restando le richiamate eccezioni di cui al comma 3 dell'articolo 83 del Decreto "Cura Italia".

Va al riguardo menzionata l'importante precisazione contenuta nell'articolo 3, comma 1-bis, del Decreto "Giustizia", come modificato dalla legge di conversione n. 70/2020, in forza della quale si è inserito un nuovo comma nell'articolo **88 Disp Att. c.p.c.** Viene così disposto che qualora il verbale di udienza di avvenuta conciliazione tra le parti ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 c.p.c. siano redatti con strumenti informatici, l'obbligo di sottoscrizione autografa viene meno e della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti – resi pienamente edotti del contenuto degli accordi – li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza.

Degna di nota, inoltre, è la previsione inserita sempre in sede di conversione del "Decreto Giustizia" volta a chiarire che dal 9 marzo e fino al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione dinanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con **modalità telematiche**, nel rispetto della normativa vigente: resta consentita la possibilità di procedere con il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informativi del dominio giustizia non siano funzionanti¹⁴. Anche tale previsione è stata rivista dal Decreto "Rilancio" che, come accennato, ha prorogato l'efficacia del deposito telematico di atti e istanze fino al 31 ottobre 2020.

Ulteriori facilitazioni sono state disposte, in sede di conversione del Decreto "Cura Italia", anche **per il rilascio delle procure alle liti nei procedimenti civili**. Ai sensi del nuovo comma 20-ter dell'articolo 83 in commento, viene infatti previsto che, fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico

¹² Analoghe previsioni sono state estese, dalla legge di conversione del Decreto "Cura Italia", anche alle udienze penali e alla fase delle indagini preliminari (cfr. i nuovi commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 83 in esame). Si precisa che, con riferimento alle udienze penali, l'articolo 3, comma 1, lett. d) del Decreto "Giustizia" ha ulteriormente precisato che le disposizioni di cui al comma 12-bis "non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti".

¹³ Cfr. la nuova lett. h-bis) del comma 7 dell'articolo 83, introdotta in sede di conversione del Decreto "Cura Italia".

¹⁴ Articolo 3, comma 1, lett. c-ter del Decreto "Giustizia", convertito dalla legge n. 70/2020 che ha introdotto il nuovo comma 11.1 dell'articolo 83 in commento.



trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, il professionista certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 c.p.c., se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

La sospensione dei termini processuali deve intendersi riferita anche ai termini prescritti per il compimento di qualsiasi atto nelle **procedure esecutive e concorsuali**, ivi inclusi quelli per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo nel fallimento.

Occorre, al riguardo, dar conto delle indicazioni diffuse dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito della circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 che, seppur diffusa precedentemente all'entrata in vigore del Decreto "Liquidità", contiene alcune precisazioni che, fermo restando i necessari adeguamenti ai nuovi termini di sospensione introdotti da quest'ultimo, possono, nella sostanza, sicuramente ritenersi attuali.

Più precisamente, con riferimento alla **fase di insinuazione tempestiva al passivo**, l'Agenzia delle entrate¹⁵ ha chiarito che il termine entro cui deve essere presentata la relativa domanda – che coincide con il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo – viene differito in conseguenza del rinvio d'ufficio di tutte le udienze.

Per quanto, diversamente, attiene alla **presentazione delle domande di insinuazione tardiva**, la scadenza del rispettivo termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, subisce una proroga pari al numero di giorni per cui è stata disposta la sospensione.

In altri termini, successivamente al decorso del periodo di sospensione previsto dal citato articolo 83, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, gli Uffici restano legittimati a porre in essere adempimenti quali la **liquidazione anticipata delle dichiarazioni fiscali** ovvero la **notifica di avvisi di accertamento**, nonostante la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori, prevista dall'articolo 67 del Decreto "Cura Italia", norma che – sempre secondo l'Agenzia – *"non sospende le attività e quindi non ne impedisce lo svolgimento nel predetto periodo"*.

Con specifico riferimento, invece, alle **procedure esecutive**, si pone nella dovuta evidenza la previsione di cui al nuovo articolo 54-ter, introdotto dalla legge di conversione del decreto "Cura Italia", in forza del quale, per la durata di sei mesi a partire dall'entrata in vigore della stessa legge di conversione, viene disposta la **sospensione dei pignoramenti immobiliari** di cui all'articolo 555 c.p.c., **aventi ad oggetto l'abitazione principale** del debitore esecutato. **È opportuno mettere in evidenza come l'articolo 17-bis del Decreto "Rilancio", convertito dalla legge n. 77/2020, abbia prorogato fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dell'esecuzione degli sfratti disposta ai sensi dell'articolo 103 del Decreto "Cura Italia".**

¹⁵ Cfr. il par. 2.16 della circolare citata.



Su tali importanti tematiche, il CSM, nell'ambito delle prerogative di monitoraggio delle procedure esecutive e di ricognizione dell'incidenza delle prassi applicative in materia, è intervenuto recentemente con indicazioni indirizzate alla gestione del processo esecutivo e delle procedure concorsuali, diffondendo le Linee guida del 4 giugno 2020¹⁶.

In tale prospettiva, il CSM ha suggerito di **approntare misure organizzative che facilitino la rapida definizione della fase distributiva del ricavato**, introducendo soluzioni che assicurino una reale accelerazione, riattivando tempestivamente le operazioni liquidatorie, ove consentito dalla legge e nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei soggetti interessati alle procedure, semplificando i procedimenti e realizzando, anche in questa fase, un efficace e costante monitoraggio delle procedure, salvaguardando trasparenza e competitività del mercato, incolumità individuale e salute pubblica.

Al contempo, l'organo di autogoverno mette in luce come la situazione di emergenza richieda un'implementazione dei processi, già in atto, di digitalizzazione delle attività e di ricorso alle metodologie telematiche. Pur nel rispetto delle prescrizioni connesse alle esigenze sanitarie, occorre trattare le procedure esecutive immobiliari, così da agevolare la loro definizione e garantire la posizione del debitore.

Con riferimento al **processo esecutivo**, le Linee guida del CSM prestano particolare attenzione alla fase della distribuzione del ricavato e alla sospensione delle procedure esecutive sulla abitazione principale.

Con riferimento alla distribuzione del ricavato, tenuto conto della funzione pratica dell'esecuzione immobiliare, consistente nella trasformazione del bene pignorato in denaro al fine di soddisfare con esso i creditori, un prioritario intervento in questa fase dell'emergenza potrà essere quello di provvedere alla pronta distribuzione di tutte le somme già disponibili nelle varie procedure esecutive pendenti. In tal modo, oltre a definire celermente un gran numero di procedure, si otterrà l'effetto, oggi quanto mai necessario, di immettere liquidità nel sistema, ristorare i creditori ed evitare al debitore l'aggravamento della propria posizione debitoria (in considerazione del maturare degli interessi) a causa del decorso del tempo e, ove possibile, restituire allo stesso il residuo.

Al fine di raggiungere tale obiettivo è innanzitutto necessaria una precisa ricognizione delle somme giacenti su conti delle varie procedure esecutive. Tale ricognizione potrà essere effettuata a mezzo degli ausiliari del giudice, dell'Istituto tesoriere o della cancelleria. Una volta acquisita contezza della situazione dei conti e dello stato delle procedure, potrà procedersi a predisporre i progetti di distribuzione delle somme, anche parziali.

Lo stesso CSM, nell'individuazione di buone prassi, con delibera assunta in data 11 ottobre 2017 consigliava di delegare al professionista anche l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione, in forza del disposto degli articoli 596-598 c.p.c. che permettono di disporre la formazione, discussione e approvazione del progetto di distribuzione avanti al professionista delegato. Ove, invece, si scelga la modalità dell'udienza di approvazione del progetto davanti al

¹⁶ Si tratta del documento "L'organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella "fase 2" dell'emergenza COVID-19", adottato con delibera del 4 giugno 2020.



giudice, la legge offre oggi anche la possibilità di procedere (eventualmente a seguito di un'anticipazione dell'udienza, onde addivenire in tempi rapidi alla discussione del progetto già in questo secondo periodo) con lo svolgimento di un'udienza mediante, alternativamente:

- collegamento da remoto ove sia prevista la presenza dei difensori, delle parti e degli ausiliari del giudice (articolo 83, comma 7, lett. f)), come nel caso previsto degli articoli 596-598 c.p.c.;
- lo scambio e il deposito telematico di note scritte (articolo 83, comma 7, lett. h)) quando è richiesta la sola presenza dei difensori delle parti.

Va rammentato che nelle prassi si è andato affermando un modello di trattazione mista in cui all'udienza a trattazione scritta segue un'altra udienza da remoto in caso di opposizioni, ovvero di specifica richiesta da parte dei soggetti legittimati a partecipare. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di celebrare l'udienza con la presenza fisica del giudice e dei soggetti interessati nel rispetto dei provvedimenti predisposti dai dirigenti degli uffici per la seconda fase dell'emergenza e delle prescrizioni sanitarie. La gestione dei successivi mandati di pagamento dovrà, infine, avvenire avvalendosi il più possibile della modalità telematica.

Oggetto di approfondimento da parte delle Linee guida è anche la **posizione del debitore esecutato**. Nel contesto di crisi economica generalizzata determinato dalla pandemia risulta meritevole di particolare attenzione la posizione del debitore, soggetto che anche in tempi "ordinari" si trova in una condizione di sostanziale e oggettiva debolezza, soprattutto ove sprovvisto dell'assistenza legale. Pertanto, secondo il CSM appare quanto mai necessari fornire al debitore ogni necessaria e corretta informazione in ordine ai profili giuridici delle vicende che lo interesseranno (e, dunque, ai diritti e alle facoltà previste dall'ordinamento a sua tutela), nonché alla migliore e più proficua condotta da adottare in concreto.

Con riferimento al precipuo aspetto della sospensione semestrale disposta dall'articolo 54-ter del Decreto "Cura Italia", le indicazioni fornite dai Tribunali (Milano, Napoli Nord, Bologna, solo per citare quelle che sono state pubblicate, visto che gli uffici giudiziari hanno proceduto in ordine sparso) dimostrano l'esistenza di rilevanti differenze quanto a impostazione adottata e interpretazione resa con riferimento sia al ruolo del professionista ausiliario, sia all'ambito di applicazione della disposizione. Su tale aspetto, le Linee guida chiariscono che spetta al Giudice l'individuazione delle fattispecie concrete in cui opera il disposto dell'articolo 54-ter non apparendo, quindi, necessaria la preventiva informazione al debitore sul punto né indispensabile la presentazione di un'istanza di sospensione da parte del soggetto interessato. Peraltro, l'attuale situazione sanitaria e lo stato delle cancellerie sconsigliano l'instaurazione di ulteriori, verosimilmente numerosi, procedimenti incidentali, che sarebbero inutilmente defatiganti.

Al fine di garantire la posizione del debitore e di individuare quali procedure esecutive debbano essere sospese ex articolo 54-ter e quali, invece, possano proseguire (non rientrando nell'ambito applicativo della norma), è ipotizzabile che il giudice si avvalga dei suoi ausiliari (esperto stimatore, custode e professionista delegato) per effettuare subito una ricognizione generale delle procedure esecutive immobiliari che ha sul ruolo.



Sotto questo profilo, il CSM auspica la possibilità che il Giudice proceda subito alla nomina di un custode per le procedure nelle quali non è stato ancora nominato, proprio allo scopo di accertare preliminarmente la situazione occupativa del bene.

Quanto alle procedure esecutive immobiliari non interessate dalla sospensione, secondo l'apprezzamento del Giudice, le Linee guida in commento invitano a:

- tener conto, innanzi tutto, della sospensione dei termini prevista per il periodo 9 marzo-1° maggio 2020, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del d.l. n. 18/2020;
- procedere alla consueta nomina anticipata del custode e dell'esperto stimatore (salvo a modularne la possibilità di azione sul campo a seconda dello stato epidemico della località ove è sito l'immobile pignorato) e alla fissazione delle udienze di autorizzazione alla vendita *ex* articolo 569 c.p.c..

Le udienze previste ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. già fissate nel prossimo periodo saranno tenute o meno sulla base delle previsioni dei decreti e delle linee guida adottate dai dirigenti dei singoli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 83 del Decreto "Cura Italia", nonché in considerazione della possibilità concreta che gli stimatori hanno avuto di completare le operazioni di valutazione degli immobili. Si può prevedere che, a seguito della significativa riduzione delle nuove iscrizioni a ruolo dei pignoramenti e del ritardo nel completamento delle perizie di stima conseguente ai divieti di libera circolazione e alla sospensione dei termini, il rallentamento conseguente all'eventuale rinvio di tali udienze potrà essere poi recuperato nel periodo successivo al 31 luglio, previa opportuna riorganizzazione del ruolo.

Quanto alle vendite già fissate fino al 31 luglio, la possibilità di celebrarle è condizionata anzitutto agli effetti della avvenuta sospensione per oltre due mesi, in forza del secondo comma del citato articolo 83, dei termini fissati dal giudice ai sensi degli articoli 567 e 591 c.p.c., nonché alla situazione del debitore e allo stato epidemico del Paese (che influirà sulla liberazione e sulle visite dell'immobile).

Appare agevole oggi effettuare le attività prodromiche alla emissione dell'ordinanza di vendita (esame diretto dell'immobile da parte dello stimatore e del custode) e alla vendita stessa (visita da parte degli interessati) per gli immobili liberi e per quelli adibiti ad uso diverso dalla abitazione, pur non dovendosi trascurare il possibile effetto di scoraggiamento alla partecipazione alle aste che la crisi economica originata dalla pandemia potrebbe determinare nell'attuale contingenza, con conseguente assenza o riduzione del numero delle offerte, o le fluttuazioni al ribasso del valore degli immobili in questa fase. Per gli immobili occupati (e non rientranti nella sospensione *ex lege*) la procedura potrà proseguire, tenendo conto tuttavia delle limitazioni alla circolazione delle persone e alla frequentazione di luoghi, come via via previste e modificate dalle disposizioni emanate in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica nel Paese.

Infine, il CSM invita a prestare particolare attenzione alla gestione degli esperimenti di **vendita con modalità non telematiche ovvero con modalità telematiche miste** da parte del professionista delegato che, come è noto, sono quelle maggiormente utilizzate, poiché le disposizioni emesse prima della pandemia nell'ordinanza di delega e nel relativo avviso non tengono conto della necessità di



evitare il rischio di contagio nella attività di presentazione delle offerte, partecipazione all'asta e versamento del saldo prezzo.

Viceversa, la **vendita telematica** sincrona o asincrona non appare problematica, in quanto consente lo svolgimento di tutto il sub-procedimento da remoto e si palesa perciò lo strumento più adeguato nell'attuale situazione epidemica. Occorre, in ogni caso, tener conto del fatto che eventuali variazioni delle modalità di vendita devono essere adottate con un provvedimento di modifica della precedente ordinanza di vendita.

Per quanto attiene alle **procedure concorsuali**, le Linee guida – con l'evidente intento di agevolare la prosecuzione e la definizione delle procedure pendenti, così come di attenuare le ripercussioni economiche negative innescate dall'emergenza epidemiologica e connesse al blocco delle attività produttive – auspicano di favorire e accelerare le operazioni di riparto, parziale e finale.

È necessario evitare che risorse già suscettibili di distribuzione rimangano infruttuosamente depositate sui conti bancari della procedura. A tal fine, si forniscono indicazioni ai Giudici volte a invitare i curatori, i liquidatori e i commissari straordinari, salve le opportune valutazioni connesse alle peculiarità del caso concreto, a provvedere senza indugio al deposito dei progetti di ripartizione di tutte le somme disponibili, con riserva unicamente di quelle occorrenti per gli accantonamenti di legge e per le spese di procedura.

Per il raggiungimento di tale obiettivo andranno sollecitati tutti gli adempimenti possibili propedeutici ai riparti, quali la derelizione di beni ormai non liquidabili e di crediti non esigibili, i rendiconti, le istanze di liquidazione di acconti e/o compensi. Di talché, secondo il CSM, in tutti gli uffici giudiziari i curatori e i liquidatori potranno immediatamente riprendere le operazioni di vendita dei beni mobili e immobili ogni qualvolta sussistano le condizioni per consentire ai potenziali interessati all'acquisto la visione dei beni da liquidare, alla luce delle prescrizioni di profilassi e "distanziamento sociale" imposte dalle Autorità competenti e occorre tendenzialmente assicurare la celebrazione delle udienze all'uopo funzionalmente imprescindibili. Tra queste, non sono differibili le udienze di rendiconto, in quanto necessariamente preliminari al riparto finale ex articolo 116 l.f.. Andranno considerate funzionali ai riparti, anche parziali, anche le udienze di accertamento dello stato passivo, qualora sia necessario verificare i crediti di lavoratori dipendenti, professionisti e artigiani da ammettere in vista di un imminente riparto o di pagamento, nel caso di dipendenti, da parte dell'INPS.

Tornando all'analisi delle previsioni contenute nell'articolo 83 del Decreto "Cura Italia", si segnala che quelle contenute nei commi 13, 14 e 15 dello stesso articolo introducono alcune deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, mentre quelle di cui al comma 20 interessano i termini per il compimento degli atti previsti nei **procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie**.

In relazione a tale ultimo aspetto, il testo originario del citato comma 20 dell'articolo 83 stabiliva che nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni per la risoluzione alternativa delle controversie, i termini per lo svolgimento di qualunque attività beneficiassero della sospensione, qualora detti procedimenti



risultassero promossi entro la data del 9 marzo 2020 e, al contempo, costituissero condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In sede di conversione del Decreto “Cura Italia”, il comma 20 è stato riscritto estendendo la sospensione a tutti i suddetti procedimenti introdotti o già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020, a prescindere dalla circostanza che costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale; in tal caso i termini per lo svolgimento di qualunque attività in tali procedimenti sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020¹⁷.

Anche per i procedimenti in esame, deve ritenersi applicabile la “proroga” all’11 maggio 2020 del termine finale del periodo di sospensione prevista dall’articolo 36, comma 1, del Decreto “Liquidità”, considerata la previsione del terzo periodo del citato comma 1 secondo cui le disposizioni dell’articolo 36 si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del Decreto “Cura Italia” e, quindi, anche ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

A tal riguardo, mette conto rilevare la modifica contenuta nell’articolo 3, comma 1, lett. h), del Decreto “Giustizia”, confermata in sede di conversione, in forza della quale la data del 15 aprile viene sostituita da quella dell’11 maggio 2020.

Per quanto attiene, più nello specifico, ai procedimenti di **mediazione**, mette conto rilevare che il nuovo comma 20-*bis*, introdotto dalla legge di conversione del Decreto “Cura Italia”, consente, nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, lo svolgimento in via telematica degli incontri di mediazione, previo consenso delle parti coinvolte nel procedimento. La medesima disposizione, in effetti, estende tale possibilità anche successivamente al decorso del periodo temporale richiamato, recuperando quanto già previsto dall’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale, per l’appunto, la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento adottato dall’organismo di mediazione; in definitiva, viene espressamente consentito di attivare o di proseguire con modalità telematiche i procedimenti di mediazione, attenendosi alle indicazioni fornite da ciascun organismo. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svolto in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del d.lgs. n. 28/2010. In sede di conversione del Decreto “Giustizia”, inoltre, si è precisato che il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite PEC agli avvocati delle parti l’accordo raggiunto e formato con tali modalità. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante PEC. L’ufficiale giudiziario è tenuto ad estrarre dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Degna di nota è altresì la previsione inserita in sede di conversione del Decreto “Giustizia” contenuta **nell’articolo 3, comma 1-ter**. Con essa si prevede che dopo il comma 6-*bis* dell’articolo 3 del d.l. n.

¹⁷ La medesima disposizione prevede, conseguentemente, anche la sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti ivi indicati.



6/2020, convertito dalla legge n. 13/2020¹⁸, viene inserito un comma 6-ter finalizzato a chiarire che nelle **controversie in materia di obbligazioni contrattuali** – in cui il rispetto delle misure di contenimento previste nel d.l. n. 6/2020 o comunque disposte durante la pandemia da COVID-19 sulla base delle disposizioni successive, può essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1223 c.c. – il **preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda**.

Per quel che concerne, infine, i procedimenti dinanzi all'Arbitro bancario finanziario (ABF), stante le nuove scadenze, occorrerà adeguarsi alle indicazioni della Banca d'Italia diffuse il 15 aprile 2020, in base alle quali la sospensione di tutti i termini della procedura innanzi all'ABF viene prorogata fino all'11 maggio 2020.

Come anticipato, l'articolo 221 del Decreto "Rilancio", come convertito dalla legge n. 77/2020, con l'ennesima modifica dell'articolo 83 del Decreto "Cura Italia", estende **fino al 31 ottobre 2020** la possibilità di effettuare anche nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione il deposito telematico di atti e documenti ove possibile e di effettuare, tramite sistemi telematici di pagamento, il versamento del contributo unificato e della anticipazione forfettaria di cui agli articoli 14 e 30 del d.p.r. n. 115/2002. La stessa disposizione chiarisce che il Giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti differenti dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Del pari, la citata disposizione facilita la partecipazione da remoto alle udienze civili accordando alle parti e ai difensori, previa istanza dell'interessato, la possibilità di effettuare collegamenti audiovisivi, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

Con riferimento al processo penale, è prevista la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Viene, altresì, prevista la possibilità di effettuare, **a regime e dunque non solo fino al 31 ottobre 2021**, il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, durante la fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.

La conversione del Decreto "Rilancio" ha rappresentato anche l'occasione per fornire un'importante precisazione in relazione agli obblighi imposti per il giuramento delle perizie. Accogliendo alcune richieste formulate dal CNDCEC, l'articolo 221 precisa, infatti, che in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'articolo 193 c.p.c., il Giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e

¹⁸ Si rammenta che l'articolo 6-bis è stato aggiunto nel corpo dell'articolo 3 del d.l. n. 6/2020 dall'art. 91 del Decreto Cura Italia dispone. Con esso si è disposto che il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Sull'ambito applicativo della disposizione, si vedano diffusamente la relazione n. 56 della Corte Suprema di Cassazione, ufficio del Massimario, *Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti - Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale*, 8 luglio 2020, par. 5.



fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

Articolo 84 (d.l. “Cura Italia”) – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

Con riferimento alla **giustizia amministrativa**, l’articolo 84, comma 1, del d.l. n. 18/2020 stabilisce che anche i **termini relativi al processo amministrativo** sono **sospesi dall’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020** e che le **udienze pubbliche e camerale dei procedimenti pendenti** presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale arco temporale, sono **rinviate d’ufficio** a data successiva.

Si segnala che l’articolo 36, comma 3, del d.l. n. 23/2020, con riferimento al processo amministrativo, introduce un ulteriore periodo di **sospensione, dal 16 aprile al 10 maggio** inclusi, ma con esclusivo riferimento ai **termini stabiliti per la notificazione dei ricorsi**, fatta eccezione per i ricorsi relativi al procedimento cautelare, vale a dire i ricorsi in appello avverso un’ordinanza cautelare e i procedimenti *ante causam*.

A ben vedere, differentemente da quanto previsto per la giustizia civile e penale, il Decreto “Liquidità” non proroga la disciplina sul rinvio delle udienze contenuta nell’articolo 84 del decreto “Cura Italia” e, pertanto, le udienze e i termini processuali diversi da quelli relativi alla notifica del ricorso – ad eccezione di quelli relativi alla tutela cautelare – hanno ripreso a decorrere dal 16 aprile 2020.

Per quanto, inoltre, attiene ai procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo periodo, l’articolo 84, comma 1, del Decreto “Cura Italia” prevede che i medesimi siano decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e che la relativa trattazione collegiale sia fissata in una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

Il comma 2 dell’articolo 84, in deroga al citato comma 1, stabilisce che, dalla data del 6 aprile 2020 fino a quella del 15 aprile 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, qualora le parti costituite ne facciano congiuntamente richiesta. La medesima disposizione precisa che nei procedimenti cautelari, in cui sia stato emanato decreto di accoglimento (parziale o totale), la trattazione collegiale è fissata a partire dalla data del 6 aprile 2020, salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare non depositi un’istanza di rinvio; in tal caso, la trattazione collegiale è rinviata a data successiva al 15 aprile.

Anche successivamente al 15 aprile 2020 e fino alla data del 30 giugno 2020, prorogata al 31 luglio 2020 dall’articolo 4, comma 1, del Decreto “Giustizia”, l’articolo 84, comma 5, prevede che, in deroga alla previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passino in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo¹⁹.

¹⁹ La medesima disposizione attribuisce alle parti la facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione e individua le ulteriori e consequenziali attività rimesse al Giudice.



Si pone in evidenza, poi, che l'articolo 4, comma 1, del Decreto "Giustizia" ha stabilito che, a decorrere dal 30 maggio e fino alla data del 31 luglio 2020, la richiesta di discussione orale può essere effettuata tramite istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto, pur sempre con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza.

I commi 3 e 4 dell'articolo 84 del Decreto "Cura Italia", come modificati dal Decreto "Giustizia"²⁰, individuano, anche con riferimento alla giustizia amministrativa, le misure organizzative, ivi comprese quelle incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, che i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, possono adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari, includendovi la misura del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Articolo 85 (d.l. "Cura Italia") – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

L'articolo 85, comma 1, del d.l. n. 18/2020 prevede l'applicazione a tutte le funzioni svolte dalla **Corte dei Conti** dei menzionati articoli 83 e 84, in quanto compatibili e non contrastanti con le previsioni contenute al suo interno.

In conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo d.l. n. 23/2020, anche con riferimento alle funzioni e alle attività svolte dalla Corte dei Conti il **periodo di sospensione** risulta **prorogato alla data dell'11 maggio 2020**.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 85 del Decreto "Cura Italia", inoltre, elencano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, che fino alla data del 31 luglio 2020 i vertici istituzionali degli uffici centrali e territoriali adottano al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati all'interno degli uffici; anche in tal caso, l'articolo 37, comma 4, del Decreto "Liquidità", in conformità della proroga dei termini di sospensione ivi disposta, ha previsto che detto periodo inizia a decorrere dalla data del 12 maggio 2020.

Nell'ambito di dette misure, si evidenzia la possibilità, **accordata in sede di conversione del decreto "Giustizia"**, di rinviare d'ufficio le udienze e le adunanze a data successiva al **31 agosto 2020**, ad eccezione di quelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti.

Il successivo comma 4 dell'articolo 85 in commento, **come novellato in sede di conversione del Decreto "Giustizia"**, con riferimento generale a tutte le **attività giurisdizionali**, inquirenti, consultive e di controllo svolte dalla Corte dei conti, stabilisce, nell'ipotesi di rinvio, la sospensione dei termini

²⁰ Si tratta delle modifiche apportate dall'articolo 4 "Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa" del Decreto "Giustizia".



in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, riprendono a decorrere dalla data del **1° settembre 2020²¹** specificando, al contempo, che detta sospensione si applica non soltanto alle fasi collegiali, ma anche a quelle istruttorie e preprocessuali, alle prescrizioni in corso e alle attività istruttorie e di verifica relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo²².

La sospensione dei termini, ai sensi del successivo comma 6, non opera con riferimento alle sole attività di controllo preventivo di legittimità, in relazione alle quali continuano ad applicarsi i normali termini di legge. Nelle ipotesi descritte nel menzionato comma 6, **in sede di conversione del Decreto "Giustizia" l'arco temporale di riferimento, dilatato dallo stesso d.l. n. 28/2020 al 31 luglio 2020, è stato ulteriormente esteso al 31 agosto 2020.**

Per quanto attiene, infine, alle **controversie pensionistiche** fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile, il comma 5 dell'articolo 85 prevede che, nell'arco temporale compreso tra il 15 aprile 2020 e il **31 agosto 2020**, le stesse passino in decisione sulla base degli atti depositati e senza discussione.

In sede di conversione del Decreto "Cura Italia", il passaggio immediato in decisione è stato subordinato all'assenza di una richiesta espressa di una delle parti di procedere con la discussione orale, da notificare a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima dell'udienza²³.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART.	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI/ATTIVITÀ	MISURA	EFFICACIA TEMPORALE
83 d.l. Cura Italia e 36 d.l. Liquidità	Procedimenti civili e penali (ivi compresi quelli tributari) pendenti, ad eccezione di quelli ex comma 3	Rinvio d'ufficio delle udienze Sospensione dei termini processuali Sospensione delle attività di CTU e periti	Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020
83 d.l. Cura Italia, 36 d.l. Liquidità	Procedimenti civili e penali	Possibilità di adozione di misure organizzative da parte dei capi degli Uffici Giudiziari	Dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020
83 d.l. Cura Italia	Procedimenti civili e penali ad eccezione di quelli ex comma 3	Possibilità di rinvio delle udienze	Fino al 30 giugno 2020
54-ter d.l. Cura Italia	Procedimenti esecutivi	Sospensione dei pignoramenti immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore	Per 6 mesi dall'entrata in vigore
83 d.l. Cura Italia 221 d.l. Rilancio	Mediazione ex d.lgs. n. 28/2010	Possibilità di svolgere i procedimenti tramite collegamenti da remoto previo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento	A partire dal 9 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020

²¹ Come previsto dall'art. 5 del Decreto "Giustizia" a seguito della conversione operata dalla legge n. 70/2020.

²² L'art. 5 del Decreto "Giustizia" ha inserito nell'articolo 85 del Decreto "Cura Italia", il nuovo comma 8-ter, ai sensi del quale il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per procedere all'audizione dei soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità. Sempre la legge n. 70/2020 di conversione del Decreto "Giustizia" ha previsto l'istituzione della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati.

²³ Cfr. articolo 85, comma 5, del Decreto "Cura Italia" convertito.



83 d.l. Cura Italia, 36 d.l. Liquidità	Mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, negoziazione assistita ex l. n. 162/2014 e altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie promossi entro il 9.3.2020	Sospensione dei termini di qualsiasi atto e applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 del d.l. n. 23/2020 in quanto compatibili e del d.l. n. 28/2020	Fino all'11 maggio 2020
3 d.l. Giustizia	Preventivo esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità	Controversie in materia di obbligazioni contrattuali	
221 d.l. Rilancio	Procedimenti penali	Sospensione decorso del termine di cui all'art. 124 c.p.	Fino all'11 maggio 2020
84 d.l. Cura Italia	Procedimenti amministrativi	Sospensione dei termini di qualsiasi atto, salvo quanto previsto dal comma 2	Dall'8 marzo 2020 al 15 aprile 2020
	Procedimenti amministrativi	Rinvio d'ufficio delle udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti	A data successiva al 15 aprile 2020
36 d.l. Liquidità	Procedimenti amministrativi	Sospensione dei termini stabiliti per la notificazione dei ricorsi, fatta eccezione per i ricorsi relativi al procedimento cautelare	Dal 16 aprile 2020 al 10 maggio 2020
84 d.l. Cura Italia	Procedimenti amministrativi	Passaggio in decisione delle controversie fissate per la trattazione, qualora le parti costituite ne facciano congiuntamente richiesta	Dal 6 aprile 2020 al 15 aprile 2020
84 d.l. Cura Italia e 4 d.l. Giustizia	Procedimenti amministrativi	Passaggio in decisione delle controversie fissate per la trattazione, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ex art. 60 del codice del processo amministrativo	Dal 15 aprile 2020 al 31 luglio 2020
4 d.l. Giustizia	Procedimenti amministrativi	Possibilità di richiedere la discussione orale, entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a 5 giorni prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza	Dal 30 maggio 2020 al 31 luglio 2020
84 d.l. Cura Italia e 4 d.l. Giustizia	Procedimenti amministrativi	Possibilità di adozione di misure organizzative da parte dei Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di stato	Dall'8 marzo 2020 al 31 luglio 2020



84 d.l. Cura Italia e 4 d.l. Giustizia	Procedimenti amministrativi	Possibilità di rinvio delle udienze	Dall'8 marzo 2020 al 31 luglio 2020
85 d.l. Cura Italia	Corte dei Conti	Applicazione delle misure contenute negli artt. 83 e 84 in quanto compatibili e non contrastanti	
36 d.l. Liquidità	Corte dei Conti	Sospensione delle funzioni e delle attività	Fino all'11 maggio 2020
85 d.l. Cura Italia, 36 d.l. Liquidità e 5 d.l. Giustizia	Corte dei Conti	Possibilità di adozione di misure organizzative da parte dei vertici istituzionali degli uffici centrali e periferici	Dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020
85 d.l. Cura Italia e 5 d.l. Giustizia	Corte dei Conti	Possibilità di rinvio d'ufficio di udienze e adunanze	Dall'8 marzo 2020 al 31 luglio 2020
85 d.l. Cura Italia e 5 d.l. Giustizia	Tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo della Corte dei Conti	In caso di rinvio, sospensione dei termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 luglio 2020, ad eccezione dei termini relativi alle attività di controllo preventivo di legittimità	
85 d.l. Cura Italia e 5 d.l. Giustizia	Corte dei conti – controversie pensionistiche	Passaggio in decisione, salvo espressa richiesta delle parti di discussione orale	Dal 15 aprile 2020 al 31 luglio 2020

Articolo 108 (d.l. "Cura Italia") – Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

L'articolo in oggetto, come modificato in sede di conversione del Decreto "Cura Italia", reca disposizioni per lo svolgimento del servizio postale al fine di contemperare le modalità di svolgimento del servizio con le esigenze di tutela sanitaria previste dalla normativa emergenziale vigente.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 108, si prevede che, dalla data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia" e fino al 30 giugno 2020, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati e assicurati e alla distribuzione dei pacchi nell'ambito del servizio universale postale (di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999), gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma, con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o della azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. Sempre il comma 1 precisa che la firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna, ed in tali documenti è attestata anche la suddetta modalità di recapito.



La versione originaria dell'articolo in commento prevedeva le descritte modalità di recapito anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del d.lgs. n. 285/1992.

Con le modifiche apportate in sede di conversione del Decreto "Cura Italia", nel comma 1 dell'articolo 108 è stato espunto il riferimento ai **servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari** di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del d.lgs. n. 285/1992, ed è stato aggiunto un nuovo comma 1-*bis*, nel quale, per lo svolgimento di tali servizi di notificazione²⁴, è stabilito che gli operatori postali procedono alla **consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890**²⁵, oppure con il **deposito nella cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna**, e il ritiro di tali atti avverrà secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento.

Il nuovo comma 1-*bis* si chiude con la previsione che la **compiuta giacenza** presso gli uffici postali **inizia a decorrere dal 30 aprile 2020** e che i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.

Infine il comma 2 della disposizione, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, prevede, in via del tutto eccezionale e transitoria, che il pagamento della somma di cui all'articolo 202, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada, dall'entrata in vigore del Decreto "Cura Italia" e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro l'ordinario termine di 5 giorni.

L'ultimo periodo del comma 2 prevede che quest'ultima misura possa essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive²⁶.

²⁴ Anche se il riferimento contenuto nell'articolo in commento è limitato ai servizi di notificazione a mezzo posta di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, lo stesso è da ritenersi esteso anche alle spedizioni eseguite in applicazione del D.M. 9 aprile 2001 contenente le condizioni generali del servizio postale (decreto ministeriale che a giudizio della Corte di cassazione – sent. 20 febbraio 2020, n. 4556 – dovrebbe applicarsi alle notifiche a mezzo posta degli atti impostivi), in considerazione della identità del meccanismo previsto per il perfezionamento della notifica secondo le regole contenute nell'articolo 7 della legge n. 890/1982 e negli articoli 32 e 39 del citato D.M. 9 aprile 2001 (che contengono previsioni di analogo contenuto).

²⁵ L'articolo 7 della legge n. 890/1982 prevede che l'operatore postale consegni il plico nelle mani proprie del destinatario e, se non può essere fatta personalmente al destinatario, il plico è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia convivente o addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o abbia un'età inferiore ai 14 anni. In mancanza anche di tali persone, il plico può essere consegnato al portiere dello stabile, ovvero a persona che è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L'avviso di ricevimento e dei documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il plico e, quando la persona è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità del consegnatario. Infine, se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano il plico o di firmare i documenti attestanti la consegna, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando il nome della persona che si rifiuta di firmare, la sua qualità e appone la data e la propria firma sull'avviso che è restituito al mittente, sempre con raccomandata, unitamente al plico nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.

²⁶ Come precisato dalla Relazione illustrativa, il rinvio alla fonte secondaria del d.P.C.M. per la possibile estensione della misura è da considerare legittimo in quanto trattasi di materia inerente il pagamento delle sanzioni.



3. Misure in materia di società ed enti

Articolo 106 (d.l. “Cura Italia”) – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

L’articolo 106 del d.l. n. 18/2020 prevede disposizioni relative al funzionamento delle assemblee delle società che in questi giorni devono procedere all’approvazione dei bilanci. In sede di conversione del Decreto “Cura Italia”, oltre a talune modifiche di carattere meramente formale, l’applicazione della disposizione è stata estesa agli enti diversi dalle società. La legge di conversione del Decreto “Cura Italia”, infatti, ne modifica la rubrica e introduce nel testo un nuovo comma 8-*bis*, in forza del quale le disposizioni dell’articolo 6 trovano applicazione anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), vale a dire diverse dalle ONLUS, dalle ODV, dalle APS iscritte nei rispettivi registri ancora vigenti.

Per far fronte alla delicata situazione emergenziale del Paese, il Governo ha adottato rigorose misure di contenimento e distanziamento sociale che non consentono di poter procedere agevolmente con le assemblee dei soci e degli azionisti presso la sede sociale.

Il Decreto “Cura Italia” si muove su due piani differenti ma del tutto complementari. Per un verso, si interviene **sui termini per l’approvazione dei bilanci di tutte le società**, consentendo una proroga *ex lege* di quelli già fissati nel codice civile e nel TUF; per altro verso, si **potenzia la partecipazione all’assemblea con collegamento da remoto**. Non è ipotesi del tutto trascurabile che le società di dimensioni modeste potrebbero non aver allestito la struttura organizzativa per tenere assemblee con strumenti di telecomunicazione.

Alla luce di tanto, l’articolo 106, comma 1, del d.l. n. 18/2020 stabilisce che *“In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”*.

Le disposizioni di riferimento sono rappresentate dall’articolo 2364 c.c. per le s.p.a., dall’articolo 2478-*bis* c.c. per le s.r.l. e dall’articolo 154-*ter* del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), per le società quotate.

Le previsioni del codice civile precisano che l’assemblea deve essere convocata per l’approvazione del bilancio almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’articolo 2364, secondo comma, c.c. e l’esplicito rinvio che l’articolo 2478-*bis* c.c. effettua a tale norma consentono, peraltro, che una previsione di statuto preveda un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, qualora si tratti di società tenute alla redazione del consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Nelle ipotesi in cui la società intenda fruire di tale opzione, gli amministratori sono tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’articolo 2428 c.c.

L’articolo 154-*ter* del TUF dispone che le società quotate sono tenute a mettere a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l’attestazione



prevista ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 5, del TUF (attestazione resa dagli amministratori e dal dirigente preposto sui bilanci). Lo stesso articolo 154-*ter* del TUF, richiamando, al primo comma, l'articolo 2364, secondo comma, c.c., consente alle società di fruire della dilazione temporale per l'approvazione dei bilanci in presenza delle condizioni ivi indicate.

In base all'articolo 2364, secondo comma, c.c., solo una previsione di statuto può consentire di derogare alla regola dell'approvazione del bilancio entro i centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e fissarla entro i centottanta giorni.

La possibilità di fruire del maggior termine di centottanta giorni, inoltre, è condizionata espressamente a:

- i) redazione del bilancio consolidato;
- ii) particolari esigenze relative alla struttura della società;
- iii) particolari esigenze relative all'oggetto della società.

Al riguardo, v'è da dire che la maggior parte degli statuti replica le disposizioni contenute nell'articolo 2364, secondo comma, c.c. senza specificare, né dettagliare le particolari esigenze relative alla struttura della società, o le particolari esigenze relative all'oggetto della società. Del resto, una dettagliata elencazione dei casi nei quali è ammissibile il rinvio sembra difficilmente prospettabile a priori, potendo rientrare nella fattispecie anche eventi connotati da straordinarietà. In tali casi, peraltro, è rimesso agli amministratori il compito di valutare la significatività dell'evento o della vicenda fornendone un'adeguata e dettagliata illustrazione nella relazione ex articolo 2428 c.c.. In presenza di clausole statutarie così confezionate, la dilazione temporale è senza dubbio consentita.

Le previsioni del d.l. n. 18/2020, pertanto, sembrano finalizzate a colmare eventuali lacune statutarie in cui la dilazione temporale per l'approvazione dei bilanci non sia stata prevista. Con la novella, in definitiva, tutte le società potranno fruire della dilazione temporale e procedere con la convocazione entro la fine di giugno 2020 senza fornire motivazione al riguardo.

Le nomine degli organi societari, comprese quelle dell'organo di controllo o del revisore legale nelle s.r.l. che per la prima volta ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 2477, secondo comma, c.c. subiranno, in tal modo, un ulteriore slittamento rispetto alle originarie scadenze. Al riguardo, si segnala l'intervento effettuato con il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, modificando quanto già previsto dall'articolo 379 del Codice della crisi, ha stabilito come la nomina dell'organo di controllo o del revisore di s.r.l. possa essere effettuata in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.

Con specifico riferimento alle **società cooperative**, l'articolo 7 del Decreto "Liquidità", come modificato in sede di conversione in legge, ha aggiunto un periodo alla fine del primo comma dell'articolo 106 del Decreto "Cura Italia", precisando che è facoltà delle cooperative che applicano l'articolo 2540 c.c., vale a dire delle cooperative che, per previsione dello statuto o in presenza delle condizioni richieste dalla legge, ricorrono alle assemblee separate²⁷, di convocare l'assemblea

²⁷ L'articolo 2540 c.c. è dedicato alle assemblee separate, da tenersi in ordine a specifiche materie ovvero in presenza di speciali categorie di soci. Lo svolgimento di assemblee separate può essere previsto nello statuto della società, ovvero essere obbligatoriamente previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.



generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020. In tal modo, si consente a queste società, anche nell'attuale contesto emergenziale, di pervenire alla formazione progressiva della volontà sociale con le modalità prefissate nel codice civile e nel maggior termine sopra individuato.

I commi 2 e 3 dell'articolo 106 in commento prevedono, poi, disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo di **mezzi elettronici durante le assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie** delle s.p.a., delle s.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici.

L'articolo 2370, quarto comma, c.c., infatti, stabilisce che solo una previsione dello statuto della società possa consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Per quanto attiene alle società quotate, poi, l'articolo 143-*bis* del Regolamento Emittenti, demanda allo statuto della società l'utilizzo di mezzi elettronici che consentano la partecipazione a distanza dei soci all'assemblea.

La disposizione del d.l. n. 18/2020, dunque, favorisce la **partecipazione da remoto** quando lo statuto non contenga clausole in tal senso, ovvero nei casi in cui lo statuto ne faccia esclusione.

L'avviso di convocazione, infatti, può prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione purché venga garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-*bis*, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c., senza la necessaria presenza fisica del presidente, del segretario nello stesso luogo, a prescindere dalla circostanza che la funzione di segretario sia svolta da un notaio.

Il terzo comma dell'articolo 106 del d.l. n. 18/2020, nello specifico, consente, alle s.r.l. che **l'espressione del voto possa essere fornita attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**, in deroga a eventuali previsioni di statuto e alla regola generale di cui all'articolo 2479, quarto comma, c.c. che, come è noto, disciplina l'assunzione delle decisioni tramite deliberazione assembleare.

Con specifico riferimento alle riunioni del consiglio di amministrazione, si rammenta che l'articolo 2388, primo comma, c.c. demanda allo statuto di prevedere che la presenza alle riunioni avvenga tramite mezzi di telecomunicazione. Pur nel silenzio delle nuove disposizioni contenute nel Decreto, le indicazioni fornite dal Governo circa le misure del distanziamento sociale nel DPCM adottato l'8 marzo 2020, possono trovare applicazione per le riunioni di tutti gli organi sociali quando manchi una previsione di statuto che ne legittimi l'utilizzo.

Al fine di agevolare le operazioni di svolgimento delle assemblee di società quotate, di società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (AIM) e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, l'articolo 106, commi 4 e 5, del d.l. n. 18/2020 accorda preferenza alla figura e al ruolo del **rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, soggetto a cui, tradizionalmente, i soci possono conferire delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte poste all'ordine del giorno. A seguito delle novità apportate con il Decreto in rassegna, quest'ultimo potrà essere designato anche in deroga alle previsioni di statuto; ad esso



potrà essere consentito in esclusiva l'intervento in assemblea (impedendo, in tal modo l'accesso agli azionisti), e potranno essergli conferite deleghe o subdeleghe anche in deroga a quanto previsto nel summenzionato articolo 135-*undecies* del TUF.

Il richiamo delle previsioni di cui all'articolo 135-*novies* del TUF consente che la delega possa essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Con riguardo alle **banche popolari e alle banche di credito cooperativo** (ma anche alle società cooperative e alle mutue assicuratrici), l'articolo 106, comma 6, del d.l. n. 18/2020 – consentendo una specifica modalità di partecipazione a distanza – estende la possibilità di ricorrere alla figura del rappresentante designato nelle assemblee ordinarie e straordinarie, in deroga alle norme di legge (articolo 150-*bis* d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), articolo 2539, primo comma, c.c. e articolo 135-*duodecies* TUF) e degli statuti²⁸.

Come disposto dal comma 7 dell'articolo 106, le previsioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le assemblee ordinarie e straordinarie che verranno convocate (dunque, anche in seconda convocazione) fino al 31 luglio 2020, ovvero entro la successiva data fissata dal Governo in relazione al protrarsi del rischio sanitario connesso all'emergenza COVID-19.

L'ultimo comma dell'articolo 106 del d.l. n. 18/2020 precisa, infine, che le disposizioni in rassegna trovano applicazione per le **società a controllo pubblico** nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolato è generalmente apprezzabile. Occorrerà sicuramente prendere in esame, nell'immediato futuro, il tema della continuità aziendale che, come è noto, è oggetto di valutazione, sia da parte degli amministratori, che dei sindaci e dei revisori e le ricadute che sull'attività degli organi societari e del revisore legale l'attuale stato emergenziale potrà produrre.

Al riguardo, è a dirsi che durante il mese di marzo l'ESMA ha pubblicato specifici *public statements* sugli impatti e sulle ricadute dell'emergenza epidemiologica e che, più recentemente, la Consob ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento delle prossime assemblee ordinarie e straordinarie, per le informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e nei prospetti, nonché indicazioni per gli incaricati della revisione legale e gli organi di controllo. L'Autorità ha provveduto, infatti, a diffondere il 10 aprile la Comunicazione n. 3 del 10 marzo 2020 e il Richiamo di attenzione n. 6 del 9 aprile 2020.

In particolare, per quanto riguarda le assemblee ordinarie e straordinarie, con la Comunicazione n. 3/2020 l'Autorità richiama le società quotate ad adoperarsi affinché siano assicurate a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza, facendo ricorso ad almeno uno fra i vari strumenti indicati nell'articolo 106 del Decreto "Cura Italia".

Per quanto concerne, invece, le informazioni finanziarie da rendere nelle rendicontazioni contabili e nei prospetti informativi, il Richiamo di attenzione sollecita le società ad evidenziare con la maggiore

²⁸ Gli artt. 150-*bis* del TUB e 2539, primo comma, c.c. prevedono limiti per la rappresentanza e per deleghe di voto in assemblea: un socio può rappresentare più di venti soci nelle banche popolari e non più di dieci soci nelle banche di credito cooperativo. L'articolo 135-*duodecies* del TUF dispone l'inapplicabilità della disciplina delle deleghe alle società cooperative.



trasparenza possibile – come richiesto dai principi contabili internazionali – gli effetti che l'emergenza sanitaria potrà produrre sulle attività aziendali, con riferimento sia ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 e in approvazione, sia alle successive rendicontazioni.

Più nello specifico, per quanto attiene agli incarichi di revisione legale di emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, e di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del d.lgs. n. 58/1998, che applicano i principi contabili internazionali, si invitano i revisori a prestare particolare attenzione alle procedure di revisione previste dai principi ISA che possono trovare applicazione nelle particolari circostanze create a seguito della situazione emergenziale. A tal fine, si rinvia al contenuto dello *Statement* adottato lo scorso 24 marzo dal CEAOB nel quale vengono evidenziate le principali aree che possono essere interessate dall'impatto della situazione emergenziale provocata dal COVID-19 nello svolgimento dell'attività di revisione sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2019.

Con riferimento, infine, all'attività di vigilanza dell'organo di controllo delle società quotate, anche nella veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex articolo 19 del d.lgs. n. 39/2010, si invitano i componenti a: *i)* rafforzare i flussi informativi con l'organo di amministrazione preposto alla redazione del progetto di bilancio; *ii)* promuovere un'efficace e tempestiva comunicazione con gli incaricati della revisione, così da poter attuare il reciproco scambio di informazioni utili per lo svolgimento dei rispettivi compiti, anche ai sensi dell'articolo 150, comma 3, del TUF.

Con la Comunicazione n. 5 dell'8 maggio 2020, Consob è intervenuta in merito all'applicazione della disciplina del voto maggiorato di cui all'articolo 127-*quinquies* TUF. Come è noto, l'articolo 127-*quinquies* TUF consente la maggiorazione del diritto di voto, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione attribuita al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco predisposto dalla stessa emittente. Il settimo comma dell'articolo 127-*quinquies* TUF consente, inoltre, alle società quotate di introdurre la maggiorazione del diritto di voto computando, ai fini dell'individuazione del menzionato periodo continuativo di detenzione non inferiore a 24 mesi, anche il periodo pregresso, anteriore alla quotazione e all'iscrizione nell'elenco di cui al secondo comma.

Con la richiamata Comunicazione n. 5/2020, Consob ha affrontato la problematica relativa all'ammissibilità della maggiorazione del diritto di voto in capo a un socio, nei casi in cui il periodo di detenzione delle partecipazioni – precedente alla quotazione dell'emittente – coincideva con l'epoca in cui la società quotanda rivestiva la forma giuridica di s.r.l.. Ad avviso di Consob, non si riscontrano ostacoli per ritenere che il riferimento al "*possesso anteriore*" cui fa menzione il settimo comma dell'articolo 127-*quinquies* TUF assuma una valenza generica, così da ricomprendere ogni forma di partecipazione societaria (sia essa rappresentata da azioni o da quote): non parrebbe di ostacolo all'interpretazione resa dall'Autorità la circostanza per cui la previsione richiami "*il possesso continuativo di cui al comma 1*" il quale, a sua volta, fa riferimento alle "*azioni*". Il riferimento alle azioni è, secondo l'Autorità, "*necessitato*", considerato che la regola è indirizzata alle società con azioni quotate. Come chiarisce Consob, inoltre, la lettura proposta avrebbe il pregio di risultare coerente con la filosofia dell'istituto della maggiorazione del voto, da ravvisarsi, principalmente, nella volontà, di incentivare, per un verso, la quotazione delle imprese italiane che, essendo a forte caratterizzazione familiare, difficilmente osano la quotazione esponendosi al pericolo di veder diluita



la propria partecipazione e alla perdita del controllo, e di favorire, per altro verso, il mantenimento di investimenti azionari a lungo termine, così da accordare stabilità agli indirizzi gestionali. Alla luce di tanto, Consob ammette che, nel possesso continuativo anteriore possa rientrare anche il possesso di quote di s.r.l. e non solo di azioni, realizzandosi diversamente un'ingiustificata disparità di trattamento.

In definitiva, in sede di applicazione delle vigenti norme in materia di voto maggiorato e, in particolare, del settimo comma dell'articolo 127-*quinquies* TUF, si chiarisce che l'eventuale pregresso periodo di detenzione di quote di capitale in una s.r.l. è computabile ai fini della maturazione del diritto di voto alla stregua del periodo di detenzione di azioni. Unica condizione è rappresentata dall'esigenza di riscontrare continuità tra il pacchetto azionario oggetto di maggiorazione e il pacchetto detenuto – anche in forma di quote – nel periodo necessario ai fini della maturazione del diritto di maggiorazione.

In chiave meramente ricognitiva, occorre segnalare, inoltre, le recenti prese di posizione assunte dalle Autorità vigilanti circa le imminenti proposte – e relative delibere – di distribuzione dei dividendi.

La BCE con la *“Recommendation of the european central bank of 27 march 2020 on dividend distributions during the COVID-19 pandemic and repealing Recommendation (ECB/2020/1) e (ECB/2020/19)”*, indirizzata ai soggetti vigilati e ai gruppi vigilati significativi come definiti ai punti (16) e (22) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE / 2014/17), ha auspicato che:

- almeno fino al 1° ottobre 2020 non vengano distribuiti dividendi, con astensione delle banche dal riacquisto di azioni finalizzate alla remunerazione degli azionisti e senza assunzione di impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;
- gli enti creditizi che non siano in grado di conformarsi alla raccomandazione perché si ritengano legalmente obbligati a pagare dividendi forniscano spiegazioni circa le ragioni sottostanti alle autorità di vigilanza.

A seguito di ulteriore valutazione della situazione economica, la BCE potrà valutare l'opportunità di raccomandare la sospensione della distribuzione dei dividendi anche dopo il 1° ottobre 2020.

A stretto giro, la Banca d'Italia, con la Raccomandazione del 27 marzo 2020, raccogliendo l'invito della BCE, ha esteso alle banche meno significative sottoposte alla sua supervisione diretta la Raccomandazione sopra richiamata, indirizzata, come accennato, alle banche e ai gruppi significativi. La Banca d'Italia ha messo in evidenza l'obiettivo di destinare gli utili al rafforzamento dei mezzi propri e di mettere il sistema finanziario nella condizione migliore per assorbire le perdite che si materializzeranno a causa dell'emergenza sanitaria e per poter continuare a sostenere l'economia.

La Banca d'Italia, pertanto, ha raccomandato a tutte le banche e ai gruppi bancari rientranti sotto la sua supervisione che almeno fino al 1°ottobre 2020: *i)* non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve, e non assumano alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020; *ii)* si astengano dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti.



La Banca d'Italia, inoltre, ha richiesto agli intermediari di adottare un approccio prudente e lungimirante nello stabilire le politiche di remunerazione, in quanto, in modo analogo alla distribuzione dei dividendi, possono avere un impatto significativo sulla base patrimoniale delle banche.

Sul fronte assicurativo, l'EIOPA il 2 aprile 2020 ha pubblicato il documento *"Statement on dividends distribution and variable remuneration policies in the context of COVID-19"*, con cui, dando seguito alle indicazioni già fornite il 17 marzo, ha auspicato che, nel momento attuale, le imprese di (ri)assicurazione sospendano temporaneamente tutte le distribuzioni discrezionali di dividendi e i riacquisti di azioni finalizzati alla remunerazione degli azionisti, quando ciò possa influenzare la posizione di *solvency* e liquidità. Lo stesso dovrebbe caratterizzare le politiche di remunerazione variabile.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto "Liquidità", le indicazioni di prassi individuate dalle Autorità di vigilanza sono state recepite dal nostro legislatore. Non va sottaciuto, infatti quanto previsto dall'articolo 1 *"Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese"* che, con riguardo al regime delle nuove garanzie che coprono finanziamenti e alle condizioni per potervi accedere, stabilisce espressamente che l'impresa beneficiaria della garanzia assuma l'impegno, unitamente ad ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo, di non approvare la distribuzione di dividendi e il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

Del pari, le previsioni di cui all'articolo 106 del Decreto "Cura Italia" relative all'approvazione dei bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio vanno lette in combinazione con le nuove previsioni contenute nel successivo comma 6 del summenzionato articolo 1 del Decreto "Liquidità". In tale disposizione, infatti, si precisa che le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro possono accedere ad un'apposita procedura semplificata di finanziamento, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020), se non ha ancora approvato il bilancio.

Come precisato dal MISE, anche in ordine alle previsioni di cui agli articoli 2630 e 2631 c.c., le nuove previsioni di cui all'articolo 106 del Decreto "Cura Italia" non incidono sul regime di pubblicazione presso il registro delle imprese dei bilanci, delle relazioni a corredo e dei verbali di approvazione: resta invariato il termine di deposito ordinario di trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, come disposto dall'articolo 2435 c.c.²⁹.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
106 d.l. Cura Italia	Tutte le società	Approvazione dei bilanci	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
	Tutte le società	Nomine organi societari	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

²⁹ Cfr. Circolare n. 3723/C della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, le società e il sistema camerale.



Società cooperative che adottano assemblee separate	Convocazione dell'assemblea generale dei soci delegati	Entro il 30 settembre 2020
Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici	Espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza Intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione Assemblee tenute mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Società a responsabilità limitata	Espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Società quotate Società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (AIM) Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dall'art. 135-undecies TUF	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Banche popolari Banche di credito cooperativo, cooperative e mutue assicuratrici	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dall'art. 135-undecies TUF, anche in deroga alle norme di legge vigenti	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Associazioni e fondazioni diverse da ODV, ONLUS, APS già iscritte	Applicazioni delle previsioni sopra riportate nella tabella, in quanto compatibili	Entro i termini su indicati

Articolo 35 (d.l. "Cura Italia") – Disposizioni in materia di terzo settore

Il d.l. n. 18/2020 interviene nella materia del Terzo settore con disposizioni volte a facilitare l'attività degli Enti del Terzo settore in particolare per ovviare a che l'adozione delle misure di contenimento e di distanziamento adottate dal Governo per l'emergenza sanitaria possa impedire l'organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee.

Le nuove disposizioni agiscono su due livelli.

Per un verso, sono state **prorogate le scadenze**, previste nel d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, e dal d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, relativo alla revisione della disciplina dell'impresa sociale, fissate al 30 giugno 2020 per l'adeguamento con forme semplificate di tenuta dell'assemblea degli statuti degli enti; per altro verso, è disposta la possibilità di differire



l'approvazione dei bilanci di ONLUS, ODV e APS già iscritte nei registri speciali, il cui termine cada durante il periodo emergenziale.

Più partitamente, il comma 1 dell'articolo 35 prevede la proroga al **31 ottobre 2020**, del termine fissato, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, per gli adeguamenti con modalità agevolate degli statuti alle previsioni contenute nel Codice stesso di ONLUS, ADV e APS.

Il comma 2 dell'articolo 35, inoltre, stabilisce che l'analogo termine di adeguamento degli statuti con modalità agevolate delle imprese sociali alle disposizioni del d.lgs. n. 112/2017 è prorogato al 31 ottobre 2020.

Il comma 3 dell'articolo 35, infine, stabilisce la proroga, sempre al **31 ottobre 2020**, del termine fissato per **l'approvazione dei bilanci** delle ONLUS, delle ODV e delle APS già iscritte nei registri, attualmente previsti in base alle normative di settore ancora vigenti, e per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (vale a dire entro il 31 luglio 2020). La medesima disposizione chiarisce che tali enti possano procedere all'approvazione dei bilanci entro tale termine in deroga alle previsioni di legge, regolamento o di statuto.

La legge di conversione del Decreto "Cura Italia" ha apportato significative modifiche all'articolo 35.

In primo luogo, al comma 3, è stata aggiunta una disposizione di chiusura in base alla quale le ONLUS, le ODV e le APS summenzionate sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5 per mille per l'anno 2017 entro la data del **31 ottobre 2020**. Alla stessa data, inoltre, vengono prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Viene, poi, aggiunto il comma 3-*bis* con cui si dispone che, per il solo anno 2020, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo del 5 per mille di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite entro un anno dalla loro ricezione, è fissato in **diciotto mesi** dalla data di ricezione delle somme.

Inoltre, tramite l'inserimento del nuovo comma 3-*ter*, si chiarisce che quanto disposto nel comma 3 trova applicazione anche agli enti disciplinati dai Capi II e III, titolo II, del Libro I del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprendenti, come è noto, enti differenti dalle società riconosciuti o meno.

Infine, la legge di conversione introduce il comma 3-*quater* con cui viene modificato l'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di scadenzare **almeno ogni triennio** – e non più almeno ogni biennio – la verifica delle capacità, dell'esperienza e dell'efficacia acquisita nella cooperazione allo sviluppo da parte delle organizzazioni della società civile e di soggetti senza finalità di lucro già iscritti presso l'apposito elenco.



Articolo 107 (d.l. “Rilancio”) – Incremento Fondo Terzo Settore

Articolo 246 (d.l. Rilancio) – Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'articolo 107 del Decreto “Rilancio” reca disposizioni finalizzate all'Incremento del Fondo del Terzo Settore, di cui all'articolo 72 del d.lgs. n. 117/2017. Si tratta, nello specifico, di disposizioni volte a incrementare, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro la **seconda sezione del Fondo** per sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore attraverso interventi capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19.

Del pari, l'articolo 246 del Decreto “Rilancio”, **come modificato in sede di conversione**, sostiene il **Terzo settore nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto)** con la concessione di contributi, sotto forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l'anno 2021.

Gli enti destinatari del contributo devono svolgere almeno una delle attività elencate nell'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del Codice del Terzo Settore.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
35 d.l. Cura Italia	ONLUS, APS ODV	Proroga termine adeguamento statuti alle previsioni del Codice del Terzo settore	Entro 31 ottobre 2020
	IMPRESA SOCIALE	Proroga termine adeguamento statuti alle previsioni del d.lgs. n. 112/2017	Entro 31 ottobre 2020
	ONLUS, APS, ODV fondazioni, associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, comitati, enti diversi dalle società	Proroga termini per approvazione dei rendiconti e dei bilanci	Entro il 31 ottobre 2020, se la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31.1.2020
	ONLUS, APS, ODV	Autorizzazione a svolgere le attività correlate ai fondi 5 per mille per l'anno 2017	Entro il 31 ottobre 2020



	Beneficiari riparto somme 5 per 1000	Rendicontazione su utilizzo somme percepite	Entro 18 mesi dalla ricezione delle somme
	Organizzazioni e soggetti senza finalità di lucro per la cooperazione dello sviluppo	Verifica delle capacità, dell'esperienza e dell'efficacia	Cadenza triennale
67 d.l. Rilancio	ODV, APS e fondazioni del terzo settore	Incremento della seconda sezione del Fondo per finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore ex art. 72 d.lgs. n. 117/2017	Anno 2020
246 d.l. Rilancio	ETS che svolgono una delle una delle attività elencate nell'art. 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del Codice del Terzo Settore in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto	Contributo per rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica (100 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro per il 2021)	Anno 2020 e 2021

Articolo 73 (d.l. "Cura Italia") – Semplificazioni in materia di organi collegiali

Nell'ottica di agevolare, temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza, lo svolgimento delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane, la norma in esame prevede la possibilità di effettuare le sedute in videoconferenza anche nel caso in cui non sia stata regolamentata la modalità telematica lasciando ampia autonomia all'ente ma prevedendo che con un atto del presidente del consiglio (ove previsto dalla vigente normativa) o del sindaco, vengano fissati criteri volti a garantire le funzioni, ad assicurare la regolarità, la trasparenza delle sedute e la pubblicità, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti e contestuale presenza nello stesso luogo del presidente della riunione e del segretario comunale, al fine di consentire l'immediata redazione e sottoscrizione del relativo verbale).

La possibilità di svolgimento in videoconferenza è estesa anche:

- agli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, e degli enti e degli organismi del sistema camerale a condizione che sia garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
- agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado anche nel caso in cui non sia stata già prevista dagli atti "regolamentari interni" previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
- e alle associazioni private, incluse anche quelle non riconosciute, alle fondazioni nonché alle società, comprese le società cooperative e i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, sempre garantendo il rispetto di



criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, e con l'ausilio di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Viene inoltre sospesa, fino a cessazione dell'emergenza, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze delle città metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani e quindi di convocare i sindaci in assemblea.

Articolo 107 (d.l. "Cura Italia") – Differimento di termini amministrativo-contabili

Articolo 106, comma 3-bis (d.l. "Rilancio") – Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

Articolo 114-bis (d.l. "Rilancio") – Enti in riequilibrio. Sospensione di termini

Articolo 138 (d.l. "Rilancio") – Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

Articolo 118-ter (d.l. "Rilancio") – Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria

Articolo 17, comma 1 (d.l. "Semplificazioni") – Stabilità finanziaria degli enti locali

L'articolo 107 del Decreto "Cura Italia" dispone il **differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022** degli enti territoriali e dei loro organismi strumentali. La disposizione consente, pertanto, agli enti e agli organi di controllo degli enti di godere di un maggior termine per completare le attività amministrativo-contabili necessarie alla chiusura dei conti 2019 e per la predisposizione dei documenti obbligatori.

In particolare, per i consuntivi relativi all'annualità 2019 il termine ordinario del 30 aprile slitta:

- al **30 giugno 2020** per gli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. Di conseguenza, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
- al **30 giugno 2020** (in luogo del 31 maggio previsto originariamente nel testo iniziale del decreto) per gli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (gli enti locali di cui all'articolo 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali - TUEL), e i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del d.lgs. n. 118/2011). Questo nuovo termine recepisce la proposta emendativa presentata dal CNDCEC che ha richiesto un ulteriore rinvio rispetto al termine del 31 maggio 2020, stante il protrarsi dell'attuale emergenza sanitaria e l'impossibilità di prevederne un termine certo, al fine di consentire agli enti di poter predisporre i documenti necessari all'approvazione nel



rispetto dei termini di legge, tenendo inoltre in considerazione anche il fatto che attualmente i dipendenti degli enti sono obbligati a lavorare in *smart working*, e consentire agli organi di controllo (revisore e/o collegio dei revisori) di svolgere in maniera adeguata il proprio ruolo non potendo allo stato attuale recarsi presso l'ente per svolgere le verifiche e i controlli indispensabili per la redazione della relazione al rendiconto.

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al **30 giugno 2020** (in luogo del 31 maggio previsto originariamente nel testo iniziale del decreto) i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione definitiva del rendiconto 2019 da parte del Consiglio.

Per quanto concerne il differimento dei termini relativi al bilancio di previsione degli enti locali, in sede di conversione del Decreto "Rilancio", il legislatore è intervenuto modificando l'articolo 107, comma 2, del Decreto "Cura Italia" attraverso l'integrazione dell'articolo 106 del Decreto "Rilancio" al quale è stato aggiunto il comma 3-bis che dispone – in considerazione delle condizioni di incertezza sull'entità delle risorse disponibili per gli enti locali – un ulteriore differimento al **30 settembre 2020** (in luogo dell'attuale 31 luglio 2020) del termine per la delibera del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali di cui all'articolo 151, comma 1, del Testo unico enti locali (termine ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente e già oggetto di diversi rinvii nel corso di questi primi mesi dell'anno 2020).

L'articolo 107 del Decreto "Cura Italia" dispone, inoltre, le seguenti proroghe:

- i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 19 del d.lgs. 118/2011, lett. b), punto i) (ovvero le regioni per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito) e lett. c) (ovvero aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale) sono approvati dalla giunta regionale entro il **30 giugno 2020**. Il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
- il termine per la determinazione, da parte degli enti locali, della TARI e della tariffa corrispettiva è differito al **30 giugno 2020**, in deroga a quanto attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (termine ordinario al 30 aprile 2020). L'articolo 138 del Decreto "Rilancio" ha abrogato tale disposizione spostando ulteriormente le scadenze e uniformando così i nuovi termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e ora anche di IMU³⁰ al termine del bilancio di previsione,

³⁰ Si segnala, al riguardo, che il Decreto "Rilancio" non prevede alcuna norma di sospensione o proroga degli obblighi di versamento dei tributi locali. I Comuni, nell'ambito dell'autonomia tributaria a loro riconosciuta, possono intervenire prorogando i termini di versamento oppure prevedendo sospensioni temporanee degli interessi e delle sanzioni. Se l'opzione è già prevista dal regolamento comunale, la proroga può essere disposta con delibera di Giunta. In caso contrario, occorre una delibera con valore regolamentare che deve essere approvata dal Consiglio dell'ente. Con risoluzione n. 5/2000 il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze – avente ad oggetto "Differimento dei termini di versamento dei tributi locali - Emergenza epidemiologica Covid-19 - Quesiti" – ha confermato che gli enti locali possono, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore. Per quanto concerne le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata ha precisato che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ma che è possibile procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale. Ha, inoltre,



vale a dire al 31 luglio 2020. Lo slittamento delle determinazioni TARI rappresenta, pertanto, una moratoria per il 2020 giustificata sia dalle difficoltà di applicazione del nuovo metodo tariffario Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), sia per revisionare il costo del servizio alla luce delle sospensioni delle attività lavorative. Un'ulteriore moratoria legata al grave stato di emergenza è rappresentata dalla possibilità concessa ai Comuni di confermare per il 2020 le tariffe della Tari (tariffa e tariffa corrispettivo) adottate per il 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. La norma dispone, inoltre, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi del 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. **In tema di tariffe e aliquote delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti territoriali, l'articolo 118-ter del Decreto "Rilancio", introdotto in sede di conversione in legge, consente agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto passivo obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale;**

- il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione di cui all'articolo 170, comma 1 del Testo unico enti locali (ordinariamente fissato al 31 luglio) è differito al **30 settembre 2020**. Questa proroga è conseguenza dei differimenti dei termini di approvazione del rendiconto 2019 e del bilancio di previsione 2020-2022 e consente alla giunta comunale di godere di un maggior lasso di tempo per tener conto degli effetti dell'emergenza sanitaria nella definizione degli strumenti di programmazione del triennio 2021-2023;
- i termini relativi alla deliberazione dello stato di dissesto e degli adempimenti inerenti e conseguenti di cui al titolo VIII del Testo unico enti locali sono differiti al **30 giugno 2020**. In

precisato che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale, come ammesso dalla giurisprudenza, avendo infatti il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4435 e 4436 del 2018, considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale.

Per quanto concerne la quota IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva (fabbricati categoria catastale D), ha chiarito che i Comuni non possono deliberare interventi – anche di semplice differimento dei versamenti – poiché la quota riservata allo Stato è sottratta dalla loro disponibilità e quindi non possono stabilire proroghe o moratorie di sanzioni e interessi in quanto il tributo è estraneo all'ambito di applicazione dell'autonomia tributaria ex articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997. La risoluzione si è, inoltre, espressa sulla possibilità, in alternativa al differimento del termine, di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni e interessi, precisando che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini: limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, secondo il Dipartimento il Comune non potrebbe rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge come statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001 e tenuto anche conto che gli enti locali possono comunque introdurre agevolazioni, vale a dire ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. IFEL (la Fondazione di ANCI per la finanza e l'economia locale), con nota del 10 giugno 2020, ha suggerito ai Comuni la possibilità di correggere eventuali decisioni difformi dalla risoluzione testé citata per assicurare in modo ordinato l'esercizio dell'autonomia comunale, nonché assicurare la migliore comunicazione per garantire la conoscenza degli atti adottati dal Comune e, al contempo, la sopravvenuta posizione ministeriale. In particolare, i Comuni che hanno deliberato nuovi termini per il pagamento dell'IMU *tout court* senza specificare la quota statale e la quota comunale possono, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, evidenziare che i nuovi termini devono intendersi riferiti alla sola quota comunale. Se, invece, il provvedimento di differimento contiene in modo esplicito il differimento del pagamento dell'IMU relativa ai fabbricati D di pertinenza statale, il Comune può procedere alla revoca parziale del provvedimento, che potrà essere disposta con delibera di giunta da sottoporre alla ratifica consiliare entro il 31 luglio, termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni (anche se il bilancio 2020 fosse stato già approvato).



particolare, sono rinviati a tale data la trasmissione della deliberazione dello stato di dissesto al Ministero e alla Procura della Corte dei Conti (articolo 246, comma 2, del TUEL), la deliberazione relativa alla attivazione delle entrate proprie (articolo 251, comma 1, del TUEL), la presentazione al Ministro dell'interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (articolo 259, comma 1, del TUEL), la presentazione, nel caso di parere negativo, di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 261, comma 4, del TUEL), la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (articolo 264, comma 1, del TUEL), la deliberazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-*bis*, comma 5, del TUEL), l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione (articolo 243-*quater*, commi 1, 2 e 5, del TUEL). **Su questi ultimi due punti (termini di deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale) sono successivamente intervenuti il Decreto "Semplificazioni" e il Decreto "Rilancio". In particolare, l'articolo 17, comma 1, del Decreto "Semplificazioni" differisce al 30 settembre – dalla data del 30 giugno fissata dal Decreto "Cura Italia" – il termine entro il quale il consiglio dell'ente locale deve deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora il termine ordinario di 90 giorni scada prima della data del 30 settembre 2020. L'articolo 17 dispone, inoltre, la rimessione in termini per i Comuni per i quali il termine ordinario di 90 giorni sia scaduto alla data del 30 giugno 2020 per effetto del rinvio operato dall'articolo 107 del Decreto "Cura Italia", ovvero sia scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto "Semplificazioni", vale a dire il 17 luglio 2020³¹.**

L'articolo 114-*bis* del Decreto "Rilancio", inserito in sede di conversione in legge, interviene invece sull'articolo 243-*quater*, comma 5, del TUEL disponendo (comma 1) un ulteriore differimento del termine per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, quindi, il termine di 30 giorni, già rinviato al 30 giugno 2020 dall'articolo 107 del Decreto "Cura Italia", ora decorre **dal 1° gennaio 2021. Il comma 2 dell'articolo 114-*bis* dispone che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*quater*, comma 6, del TUEL, che deve essere redatta dall'organo di revisione economico-finanziaria, relativamente al primo semestre dell'anno 2020 va effettuata unitamente alla verifica relativa al secondo semestre del 2020, la quale riguarderà l'intero anno, tenendo anche conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;**

- il termine per la deliberazione, da parte dell'ente dissestato, successivamente all'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente, nonché per la presentazione delle relative certificazioni, come disposto dall'articolo 264 comma 2 del Testo unico degli enti locali è differito al **30 settembre 2020**;

³¹ L'articolo 17 del Decreto "Semplificazioni" prevede la sospensione fino al 30 giugno 2021 della possibilità di imporre il c.d. dissesto guidato (ex articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011) agli enti che non presentano entro il termine prescritto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Questa sospensione si applica limitatamente agli enti che abbiano presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato ancorché in corso di approvazione.



- il termine per richiedere l'anticipazione di cassa per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 243-*quinquies*, comma 1, del Testo unico degli enti locali è fissato al **31 dicembre 2020**.

Rispetto alla prima versione del testo del decreto-legge, in sede di conversione viene, inoltre, disposta la sospensione, dalla data di entrata in vigore e fino al 31 agosto 2020, dei termini di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali di cui agli articoli 141 e 143 del Testo unico degli enti locali (sospensione conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile).

Per il periodo dal 1° settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020 gli stessi termini sono invece ampliati e differiti fino a un massimo di **120 giorni** e, in particolare:

- il termine di cui all'articolo 141, comma 7, del TUEL (periodo massimo di sospensione da parte del prefetto) è fissato in 120 giorni;
- il termine di cui all'articolo 143, comma 3, del TUEL (invio da parte del prefetto al Ministero dell'interno della relazione in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi) è fissato in 90 giorni;
- il termine di cui all'articolo 143, comma 4, del TUEL (scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile) è fissato in 120 giorni;
- il termine di cui all'articolo 143, comma 12, del TUEL (sospensione degli organi da parte del prefetto) è fissato in 90 giorni.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 106 del Decreto "Rilancio", introdotto in sede di conversione in legge, dispone:

- il differimento al **30 settembre 2020** del termine per la deliberazione da parte dell'organo consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio, ordinariamente previsto al 31 luglio di ciascun anno dall'articolo 193, comma 2, del TUEL;
- il rinvio, limitatamente al 2020, dei termini entro i quali le delibere e i regolamenti concernenti determinati tributi comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. In particolare, viene previsto il differimento dal 14 ottobre al **31 ottobre** del termine per l'invio telematico della documentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze stabilito dall'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il differimento dal 28 ottobre al **16 novembre** del termine per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilito dall'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il differimento al **31 gennaio 2021** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023.



Articolo 110 (d.l. “Rilancio”) – Rinvio termini bilancio consolidato

La disposizione prevede per gli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 (ovvero per gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali) la proroga del termine per l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 di cui all’articolo 18, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 118/2011: il termine è pertanto differito dall’ordinaria scadenza del 30 settembre 2020 al **30 novembre 2020**.

Il rinvio deriva inevitabilmente dalle nuove scadenze introdotte dall’articolo 107 del Decreto “Cura Italia” che, in particolare, ha ridisegnato il termine per l’approvazione del rendiconto 2019 e che, conseguentemente, comporta anche per il bilancio consolidato due mesi di tempo in più per la predisposizione del documento e la relativa approvazione.

Articolo 113 (d.l. Rilancio) – Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

Per completezza di informativa e in ragione delle ricadute sull’attività di verifica da parte dell’organo di controllo degli enti locali si evidenziano, di seguito, due delle misure contenute nel Titolo V del Decreto “Rilancio”.

La prima misura introdotta dall’articolo 113 prevede la possibilità per gli enti locali di effettuare **operazioni di rinegoziazione o sospensione** della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. La norma dispone che gli enti potranno aderire all’operazione di rinegoziazione con una delibera dell’organo esecutivo, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, e dovranno rispettare l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione (al momento dell’approvazione o con variazioni di bilancio).

La disposizione precisa che, nel caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali (ANCI-UPI) relativi alla sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, la sospensione può avvenire anche in deroga alle regole particolari previste dall’articolo 204, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e alle disposizione dell’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge n. 448/2001, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste e l’automatica proroga delle garanzie al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

In merito all’Accordo Quadro sottoscritto dall’ABI con l’ANCI e l’UPI lo scorso 6 aprile 2020 e che prevede la possibilità di sospendere, per dodici mesi, il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati in favore degli Enti locali in scadenza nell’anno 2020, il termine del 15 maggio 2020 per le presentazioni delle domande di moratoria da parte degli Enti Locali alle banche aderenti, di cui all’articolo 5.1 dell’Accordo, è posticipato al 31 maggio 2020.



Articolo 116 (d.l. “Rilancio”) – Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

L'articolo 116 del Decreto “Rilancio” introduce la possibilità per gli enti territoriali, in caso di difficoltà di cassa anche a seguito della straordinaria emergenza epidemiologica, di far ricorso ad apposita **anticipazione di liquidità** destinata ad accelerare il pagamento dello stock dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati dall'ente al 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione previa delibera della Giunta potrà essere richiesta a Cassa depositi e prestiti S.p.a. nel periodo compreso tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 presentando la domanda, corredata da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente contenente un elenco dei debiti da pagare predisposto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (Pcc) e un'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti sono tenuti ad adeguare gli stanziamenti nel bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal paragrafo 20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011. L'anticipazione sarà concessa da Cassa depositi e prestiti S.p.a. entro il 24 luglio 2020 proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e la restituzione dovrà avvenire con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi con durata fino ad un massimo di 30 anni e un tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione oppure anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità. La rata annuale sarà corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno e gli enti, entro 30 giorni dall'erogazione, devono provvedere al pagamento dei debiti.

In data 1° giugno 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti hanno pubblicato l'apposita Convenzione e i “Contratti tipo” per la concessione delle relative anticipazioni di liquidità in favore degli Enti (schema di domanda di anticipazione e contratto tipo).

Articolo 118-bis (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto

L'articolo 118-*bis* del Decreto “Rilancio”, introdotto in sede di conversione in legge, dispone che, nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese, nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (19 luglio 2020), le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di avviare nuove procedure concorsuali per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente



deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Va ricordato, a tal proposito, che la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), all'articolo 1, comma 823, ha disposto l'eliminazione, a partire dal 2019, del divieto per gli enti, nel caso di mancato conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo all'inadempienza.

La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del TUEL in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità su adempimenti e relative scadenze degli enti:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	PROVVEDIMENTO
73 d.l. Cura Italia	Giunte comunali, consigli di comuni, province e città metropolitane e organi collegiali degli enti pubblici nazionali	Svolgimento delle sedute	Possibilità di svolgere le riunioni in videoconferenza
107 co. 1 d.l. Cura Italia	Enti e loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	Adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 Approvazione del rendiconto 2019	Termine di approvazione ordinario del 30 aprile 2020 differito al 30 giugno 2020. da parte della Giunta al 30 giugno 2020 e approvazione definitiva da parte del Consiglio al 30 settembre 2020
107 co. 2 d.l. Cura Italia 106 co. 3-bis d.l. Rilancio	Enti e loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011	Adozione del bilancio di previsione 2020-2022	Termine di approvazione del 31 luglio 2020 differito al 30 settembre 2020



107 co. 3 d.l. Cura Italia	Regioni (per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito), ovvero aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale Servizio sanitario regionale	Bilanci d'esercizio dell'anno 2019 Bilancio consolidato dell'anno 2019	Approvazione da parte della giunta regionale entro il 30 giugno 2020 Approvazione da parte della giunta regionale entro il 31 luglio 2020
[107 co. 4 d.l. Cura Italia] e 138 d.l. Rilancio	Enti locali	Determinazioni tariffe TARI e TARI corrispettivo e IMU	Differimento al 31 luglio 2020
107 co. 6 d.l. Cura Italia	Enti locali	Deliberazione Documento Unico di Programmazione	Differimento al 30 settembre 2020
107 co. 7 d.l. Cura Italia 17 co. 1 dl Sempificazioni 114 bis co. 1 d.l. Rilancio 114 bis co. 2 d.l. Rilancio	Enti locali	Deliberazione dello stato di deficitarietà e dissesto e degli adempimenti inerenti e conseguenti Termini di deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale Termine per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale Relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale	Differimento al 30 giugno 2020 Differimento al 30 settembre 2020 Decorrenza dal 1° gennaio 2021 La verifica del primo semestre 2020 va effettuata unitamente alla verifica del secondo semestre per l'intero anno 2020
107 co. 8 d.l. Cura Italia	Enti locali	Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato	Differimento al 30 settembre 2020



107 co. 9 d.l. Cura Italia	Enti locali	Richiesta anticipazione di cassa per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso	Differimento al 31 dicembre 2020
107 co.10 d.l. Cura Italia	Enti locali	Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali di cui agli artt. 141 e 143 del TUEL	Sospensione dei termini dalla data di entrata in vigore e fino al 31 agosto 2020 Dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 differimento fino a un massimo di 120 giorni
110 d.l. Rilancio	Enti e loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011	Approvazione del bilancio consolidato 2019	Differimento del termine di approvazione dal 30 settembre 2020 al 30 novembre 2020
116 d.l. Rilancio	Enti locali, regioni e province autonome	Anticipazioni di liquidità	Presentazione della richiesta alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020
106 co. 3-bis d.l. Rilancio	Enti locali	Salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020/2022	Differimento al 30 settembre 2020
106 co. 3-bis d.l. Rilancio	Enti locali	Termini di pubblicazione delle delibere e dei regolamenti dei tributi comunali	Differimento dell'invio telematico al 31 ottobre e della pubblicazione al 16 novembre
106 co. 3-bis d.l. Rilancio	Enti locali	Deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023	Differimento al 31 gennaio 2021

Articolo 33 (d.l. "Liquidità") – Proroga organi e rendiconti

Sempre in termini di proroghe, in ragione della situazione emergenziale l'articolo 33 del d.l. 23/2020 introduce, al comma 1, una **proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari**, degli enti e degli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vale a dire degli enti e dei soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco annuale dell'ISTAT delle pubbliche amministrazioni e delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, compresi pertanto tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Sono esclusi da questa specifica proroga le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, le Comunità montane e i loro consorzi e le loro associazioni e le Società.



In particolare, per gli enti espressamente individuati che, nel periodo dello stato di emergenza, sono tenuti al rinnovo degli organi amministrativi e di controllo in quanto scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali, la norma dispone il prolungamento della *prorogatio* assimilandola a quella prevista dal codice civile per enti, istituzioni e società. Pertanto, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro effettiva ricomposizione degli organi, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (ossia la *prorogatio* per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine).

Gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere, fino al termine dello stato di emergenza, le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

Articolo 38-ter (d.l. "Rilancio") – Promozione del sistema delle società benefit

Al fine di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit³² su tutto il territorio nazionale e in considerazione del trend positivo del modello, ampiamente diffuso anche ai tempi del COVID-19, il nuovo articolo 38-ter, aggiunto in sede di conversione in legge, riconosce un **credito di imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o di trasformazione in società benefit**, sostenuti a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione fino al 31 dicembre 2020.

Il credito di imposta viene riconosciuto fino all'esaurimento massimo di 7 milioni di euro che costituisce il limite di spesa e accordato nel rispetto delle condizioni e nei limiti della normativa europea. Per la promozione delle società benefit è istituito un fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 nello stato di previsione del MISE.

Le modalità di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 38-ter sono demandate a un decreto del MISE adottato di concerto con il MEF entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, vale a dire dal 19 luglio 2020.

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
38-ter d.l. Rilancio	Società benefit	Credito di imposta del 50% in sede di costituzione o di modifica dell'atto costitutivo	Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 31 dicembre 2020

Articolo 38-quater (d.l. "Rilancio") – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

In sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio", è stato inserito l'articolo 38-quater, recante

³² Le società benefit sono disciplinate dall'articolo 1, commi 376 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al riguardo, per una compiuta analisi della disciplina, sia consentito rinviare a FNC, *Le Società benefit (Parte III). Qualificazione giuridica e spunti innovativi*, 31 gennaio 2017, a cura di C. Bauco, G. Castellani, D. De Rossi, L. Magrassi.



indicazioni per la predisposizione dei bilanci³³.

Con riguardo alla predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e che risultino ancora non approvati, il primo comma dell'articolo 38-*quater* si premura di precisare, a seguito dell'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19, che la valutazione delle voci e delle prospettive della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, n. 1), c.c. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti da fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative alla continuità verranno fornite in ossequio alle indicazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 1), c.c., pur restando ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire in nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito.

Il secondo comma dell'articolo 38-*quater*, poi, si sofferma sull'analisi delle regole tecniche per la predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, in ordine al quale si precisa che la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, n. 1), c.c. può essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. In tal caso, le informazioni relative alla continuità verranno fornite in ossequio alle indicazioni di cui all'articolo 2427, comma 1, n. 1), c.c., anche tramite il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire in nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito.

L'ultimo comma dell'articolo in esame precisa, con una formulazione poco cristallina, che l'efficacia delle dell'articolo 38-*quater* in commento è limitata ai fini civilistici.

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
38- <i>quater</i> d.l. Rilancio	Principi di redazione del bilancio (Disposizioni transitorie con effetto ai soli fini civilistici)	La valutazione delle voci e delle prospettive della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423- <i>bis</i> c.c. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti da fatti successivi alla data di chiusura del bilancio La valutazione delle voci e delle prospettive della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423- <i>bis</i> c.c. può essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020	Bilanci relativi a esercizi chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati Bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020

³³ Pur riferendosi ai principi di redazione dei bilanci di esercizio, le previsioni in ordine alla valutazione della continuità dovrebbero applicarsi anche con riguardo ai bilanci consolidati.



4. Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19

Il Capo II del d.l. n. 23/2020 reca misure per garantire la continuità delle imprese nella situazione di forte stallo economico in cui attualmente si trovano a seguito della chiusura delle attività produttive e delle ricadute che l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19 sta comportando sul tessuto socio-economico.

Spicca tra tutte l'articolo 5 del Decreto "Liquidità" che, in maniera condivisibile, differisce l'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito Codice della crisi). Purtuttavia, il semplice rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi, se isolatamente considerato e attuato, non appare in grado di evitare che imprese improvvisamente cadute in crisi a causa dell'emergenza in atto diventino insolventi nel prossimo futuro. In tale ottica, pertanto, si pongono le ulteriori misure del Capo II del Decreto "Liquidità" che agiscono su due ideali piani: la prevenzione della crisi e la facilitazione del risanamento delle crisi esistenti.

Al fine della prevenzione di future crisi, sono state introdotte le disposizioni indirizzate, per un verso, a sostenere sotto il profilo finanziario le società e, per altro verso, a consentire che le società precipitate per fattori esogeni nella prospettiva di perdita della continuità non vengano a trovarsi nelle situazioni per cui, a fronte di una mancata ricapitalizzazione da parte dei soci, si renda necessario accertarne lo scioglimento con conseguente liquidazione.

In tal modo, le nuove previsioni sul rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi vengono corredate di interventi dalla portata eccezionale, ma funzionali alla salvaguardia delle imprese.

Con il medesimo obiettivo di tutela delle aziende, si muovono le ulteriori misure ideate nel Capo II, che facilitano il risanamento delle crisi esistenti. Da un lato, infatti, il decreto minimizza il pericolo della dichiarazione "affrettata" di insolvenza su istanza dei creditori ovvero dello stesso imprenditore, sottraendo le imprese, seppur temporaneamente, alla dichiarazione di fallimento e consentendo, in tal modo, il tentativo del risanamento con altri strumenti predisposti dalla legge fallimentare e dall'ordinamento; dall'altro lato, il decreto in rassegna favorisce l'approvazione e l'esecuzione di piani di concordato o accordi di ristrutturazione, le cui originarie pattuizioni potrebbero risentire dell'intervenuta crisi economica da COVID³⁴.

Infine, l'articolo 51 del Decreto "Rilancio" proroga di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi predisposti per il recupero dell'equilibrio economico dell'attività delle grandi imprese in stato di insolvenza.

³⁴ Sull'ambito applicativo delle norme "emergenziali" per le imprese in crisi, si vedano le osservazioni della Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020.



Articolo 5 (d.l. “Liquidità”) – Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Articolo 51-bis (d.l. “Rilancio”) – Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

L’articolo 5 del d.l. n. 23/2020 dispone il **rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi**. In tal modo, tutte le previsioni del Codice della crisi non ancora vigenti entreranno in vigore a partire dal **1° settembre 2021**.

Come è dato leggere nella relazione illustrativa al decreto-legge, infatti, è da ipotizzare che, alla data del 1° settembre 2021, la forte crisi dell’economia legata alla pandemia sarà esaurita e che dunque sarà consentito attuare tutte le misure di potenziamento delle imprese che possano evitare di rendere vano il profondo mutamento di prospettiva imposto dal Codice della crisi medesimo circa la salvaguardia e il risanamento delle imprese in crisi, nella proclamata ottica di intervento tempestivo volto a scongiurare l’insolvenza.

In tale ottica, si rende necessario garantire un corretto funzionamento delle procedure di allerta, finalizzate, come è noto, a consentire l’emersione tempestiva degli indizi di crisi in funzione di prevenzione di una futura insolvenza: tali procedure, fondate sulle segnalazioni degli indizi di crisi, se il Codice della crisi entrasse in vigore il 15 agosto 2020, vedrebbero vanificare il proprio ruolo di individuazione della crisi e di anticipazione dei negativi risvolti. In una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito dalla crisi, come chiarisce la relazione illustrativa, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

In definitiva, una proroga generalizzata dei termini e delle scadenze previste nel Codice della crisi, nonché una proroga per l’applicazione dei nuovi istituti, si rendono quanto mai necessarie a seguito dell’emergenza sanitaria e delle misure contenitive adottate dal Governo per farvi fronte, misure che incidono e rallentano sensibilmente sia il sistema produttivo del Paese, sia l’attività dei professionisti direttamente coinvolti nella gestione della crisi e dell’insolvenza³⁵.

Occorre mettere in evidenza che l’articolo 1, comma 2, della legge di conversione del Decreto “Cura Italia” ha abrogato il d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni ivi contenute. Pertanto, risulta abrogato l’articolo 11 del d.l. n. 9/2020 in forza del quale era stato previsto il differimento al 15 febbraio 2021 dell’operatività delle segnalazioni effettuate ai sensi degli articoli 14, comma secondo, e 15 del Codice della crisi.

Il Decreto “Rilancio”, come convertito dalla legge n. 77/2020, torna a occuparsi del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza con una disposizione volta a ritardare l’entrata in vigore dell’allerta c.d. interna.

³⁵ Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi interessa, ovviamente, anche le società a partecipazione pubblica rientranti nell’ambito di applicazione del Codice (cfr. articolo 1, primo comma). Sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica durante la fase emergenziale, si rinvia a CNDCEC, “L’applicazione ragionata della disciplina della preallerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del covid-19”, luglio 2020.



Ai fini di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività di impresa, l'articolo 51-bis del Decreto "Rilancio" interviene, infatti, sulle previsioni di cui all'articolo 379, terzo comma, del Codice della crisi, chiarendo che le s.r.l. e le società cooperative, nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore si renda obbligatoria, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, c.c.³⁶.

Ciò comporta che, **entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021**, le società dovranno procedere con le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo che si rendano necessarie e che entro la stessa data l'assemblea potrà procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore legale. In tal modo, viene vanificato di fatto tutto l'impianto su cui si fonda il Codice della crisi, incentrato, come è noto, sulle procedure di allerta interna in funzione di emersione immediata degli indizi di crisi e dei segnali di perdita della continuità aziendale. Il profondo *vulnus* concettuale impresso dall'ultima modifica all'articolo 379 del Codice della crisi è tanto più evidente se si considera che il Codice della crisi entrerà in vigore il 1° settembre 2021, con effettiva applicazione degli innovativi istituti, ideati per evitare il fallimento (*recte*, la liquidazione giudiziale) delle società, solo nelle s.p.a..

La ripetuta stratificazione di estemporanei interventi di modifica dell'articolo 2477 c.c. rende necessario effettuare alcune, seppur sintetiche, precisazioni in ordine a quali siano gli esercizi interessati dalle recenti modifiche. Occorre rammentare, infatti, che lo stesso articolo 379, terzo periodo, ultimo comma, del Codice della crisi precisa che *"Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo"*.

Ancorché la tecnica legislativa non si distingua per particolare chiarezza, infatti, le società potranno provvedere alla nomina "differita" dell'organo di controllo o del revisore legale qualora per i due esercizi antecedenti alla data di approvazione del bilancio 2021, e dunque negli esercizi 2020 e 2021 (ricadendo la data di approvazione nel 2022), si sia verificato il superamento dei parametri indicati nell'articolo 2477, secondo comma, c.c..

Secondo gli estensori della menzionata disposizione, la filosofia di base è quella di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza da COVID-19 sull'attività di impresa, sollevando, di conseguenza, le imprese dal sostenere i costi (peraltro piuttosto contenuti) dell'organo di controllo o del revisore legale. Tutto ciò viene attuato sacrificando l'esigenza di approntare gli importanti presidi rappresentati dalle segnalazioni dell'organo di controllo o del revisore, in funzione di emersione tempestiva degli indizi di crisi, che potrebbero evitare anche nel futuro che debbano essere sostenuti da imprese, *stakeholders* e

³⁶ La disposizione è stata modificata dall'articolo 8, comma 6-*sexies*, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, indicando quale data entro cui effettuare le modifiche statutarie e provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019. Si rammenta che l'approvazione del bilancio è nelle s.r.l. disciplinata dall'articolo 2478-bis c.c. che rinvia all'articolo 2364 c.c..



lavoratori costi ulteriori rispetto a quelli temporaneamente connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a causa del verificarsi di situazioni di crisi sfociate in insolvenza.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della novità:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
5 d.l. Liquidità	Debitore in crisi o insolvente Debitore in stato di sovraindebitamento	Rinvio dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi)	1° settembre 2021
51-bis d.l. Rilancio	S.r.l. e società cooperative	Adeguamenti statutari Nomina organo di controllo e del revisore legale	Entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021

Articolo 6 (d.l. "Liquidità") – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

L'articolo 6 del d.l. n. 23/2020 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire dal 9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, **non trovano applicazione gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile**. Per lo stesso periodo, **non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile.

Considerate le gravi ricadute che l'emergenza COVID-19 comporta sull'andamento e sul funzionamento delle società, con tale previsione si declina l'inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite registrate nel periodo di riferimento (vale a dire dall'entrata in vigore del decreto fino alla chiusura dell'esercizio 2020) e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale a causa di perdite, sempre verificatesi durante l'esercizio 2020, così da consentire alle società di intraprendere gli opportuni provvedimenti successivamente.

Logicamente, per poter fruire delle summenzionate facilitazioni, che consentono di derogare alle ordinarie regole previste nel codice civile, deve riscontrarsi l'esistenza di un nesso causale tra le perdite registrate e lo stato di emergenza, per come dichiarato dal legislatore³⁷. Si evita, in definitiva, che in tali situazioni gli amministratori procedano ad accertare la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale, qualora i soci non abbiano deliberato l'aumento del capitale necessario al ripianamento delle perdite ovvero la trasformazione della società.

Resta ferma la previsione di cui all'articolo 2446, primo comma, c.c. in relazione all'informativa all'assemblea e ai soci della situazione di perdita rilevante (prevista, tra l'altro, per le sole s.p.a. dall'articolo 58 della Direttiva 1132/2017).

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
6 d.l. Liquidità	Società di capitali	Sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.	Fino al 31 dicembre 2020

³⁷ Su tale aspetto, Cfr. Trib. Catania, 28 maggio 2020.



	Società di capitali e società cooperative	Sospensione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, e 2545- <i>duodecies</i> c.c.	Fino al 31 dicembre 2020
--	---	---	--------------------------

Articolo 7 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Ai sensi dell'articolo 7 del d.l. n. 23/2020, nella redazione del bilancio di esercizio per l'anno 2020, la **valutazione delle voci nel la prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, n. 1), c.c. può comunque essere effettuata se risulta verificata in riferimento all'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione utilizzato deve essere specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente.

Anche tale previsione, come quella relativa alla riduzione del capitale per perdite di cui all'articolo 6 del d.l. n. 23/2020, deriva dalla consapevolezza degli effetti – straordinari e fortemente incisivi – che la crisi in atto può avere sui bilanci delle imprese e sulle prospettive di continuità aziendale. Di conseguenza, in mancanza della previsione normativa in esame, numerose imprese avrebbero dovuto redigere i bilanci dell'esercizio in corso verosimilmente senza la possibilità di adottare la prospettiva della continuità aziendale, con una grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio stesso.

La *ratio* della norma, invece, è proprio quella di consentire anche alle imprese in difficoltà per l'emergenza COVID-19 di fornire una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

La disposizione in questione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Come in precedenza esaminato nel commento all'articolo 106 del Decreto “Cura Italia” cui si rinvia, in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità” è stato inserito un comma 2-*bis* all'articolo 7, tramite il quale è stato aggiunto un periodo al comma 1 del richiamato articolo 106. Si è, così, riconosciuta alle società cooperative che applicano l'articolo 2540 c.c., vale a dire alle cooperative che, per previsione di statuto o in presenza delle condizioni richieste dalla legge, ricorrono alle assemblee separate, la possibilità di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

A seguito della conversione in legge del Decreto “Rilancio”, può ritenersi che l'articolo 7 del Decreto “Liquidità” – nella parte che reca le previsioni relative alle disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio – sia stato tacitamente abrogato dall'articolo 38-*quater* del Decreto “Semplificazioni”, in forza dei principi di cui all'articolo 15 delle Preleggi³⁸.

³⁸ Come è noto, il principio recato dall'art. 15 delle Preleggi stabilisce che una legge può essere abrogata da una legge posteriore quando la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla precedente. Le vecchie disposizioni mantengono validità per la redazione dei bilanci approvati fino al 18 luglio 2020, in quanto ancora pienamente efficace l'articolo 7 del Decreto “Liquidità”.



Articolo 8 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

L’articolo 8 del d.l. n. 23/2020 si sofferma sulla disciplina dei finanziamenti soci, anche effettuati nelle dimensioni di gruppo, durante lo stato di emergenza. La nuova disposizione prevede, infatti, che ai finanziamenti effettuati a favore della società dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 23/2020) e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-*quinquies* c.c.

Si tratta, come è dato evincere, di previsioni volte a **disattivare la regola della postergazione** del rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società da parte dei propri soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

È noto, infatti, che l’impresa italiana è notoriamente sottocapitalizzata e che i rimedi approntati dai surrichiamati articoli 2476 e 2497-*quinquies* c.c. sono stati introdotti per scongiurare le situazioni in cui i mezzi forniti alla società dai soci, in quanto prestiti, non siano imputati a capitale. Pur a fronte della parziale modifica apportata dall’articolo 383 del Codice della crisi che, come è noto, sopprime l’obbligo della restituzione del finanziamento del socio effettuato nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della crisi e le accennate esigenze di favorire l’immissione di nuova finanza da parte dei soci giustificano il ripensamento del meccanismo della postergazione del rimborso dei soci rispetto agli altri creditori non privilegiati e della restituzione, se il finanziamento sia avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento.

Trattandosi di una norma eccezionale destinata a far fronte alle esigenze contingenti dovute alla crisi provocata dal COVID, la relativa applicazione è temporalmente limitata al 31 dicembre 2020.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
8 d.l. Liquidità	Società e gruppi	I prestiti effettuati dai soci ai sensi degli artt. 2467 e 2497- <i>quinquies</i> c.c. non sono postergati nel rimborso	Fino al 31 dicembre 2020

Articolo 9 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Articolo 52-bis (d.l. “Rilancio”) – Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati

Articolo 26, comma 2-bis (d.l. “Rilancio”) – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

L’articolo 9 del d.l. n. 23/2020 reca alcune disposizioni indirizzate a disciplinare le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione in corso di esecuzione o ancora non conclusi, al fine evidente di scongiurare le ricadute economiche dell’attuale contesto emergenziale sulle imprese che abbiano attivato tali procedure di composizione della crisi in un momento precedente al dilagarsi dell’epidemia.



Nello specifico, con tali misure si intende, per un verso, salvaguardare l'esecuzione dei concordati e degli accordi di ristrutturazione già omologati che, quale conseguenza dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, potrebbero risultare irrimediabilmente compromessi; per altro verso, accordare al debitore, prima dell'omologazione, la possibilità di elaborare una nuova proposta di concordato, ovvero di accordo di ristrutturazione, ovvero di procedere con una modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente individuati.

Più nel dettaglio, l'articolo 9 del d.l. n. 23/2020, come risultante a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, stabilisce:

- la **proroga, per la durata di sei mesi**, dei termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020;
- la possibilità per il debitore di presentare, nel corso dei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e fino all'udienza per l'omologazione, **istanza per la concessione di un termine**, non superiore a 90 giorni e non prorogabile, **finalizzato alla predisposizione di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione**. Il nuovo termine decorre dalla data del provvedimento del Tribunale che accoglie l'istanza.

Con specifico riferimento al concordato preventivo, tuttavia, tale possibilità non è ammessa qualora sia già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non siano state raggiunte le maggioranze richieste dall'articolo 177 l.f., per l'approvazione del concordato;

- la possibilità per il debitore di richiedere, fino alla data dell'udienza fissata per l'omologazione, il **differimento dei termini di adempimento fissati** nella proposta e nell'accordo originari. In tal caso, dunque, la modifica è circoscritta alle scadenze già pattuite che, per espressa previsione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. n. 23/2020 non possono essere dilazionate per più di sei mesi. La stessa disposizione precisa che la relativa richiesta deve essere effettuata tramite il deposito di una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini e la documentazione che comprova la necessità di modificare le scadenze originarie. Si tratta di richiesta di modifica unilaterale, condizionata alla successiva omologazione del Tribunale che, nel caso di concordato preventivo, è tenuto ad acquisire il parere del commissario giudiziale. Il Tribunale omologa la modifica previa verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* l.f. e dando espressamente atto delle nuove scadenze;
- la possibilità, per il debitore cui sia stato concesso il termine ai sensi dell'articolo 161, comma 6, l.f., e per il quale le eventuali proroghe dei termini originari siano in scadenza, di beneficiare di **un ulteriore periodo di proroga di 90 giorni**.

La richiesta di concessione dell'ulteriore proroga dell'*automatic stay*, che può essere effettuata anche in presenza di un ricorso per la dichiarazione di fallimento, deve essere formulata tramite apposita istanza da depositare prima della scadenza dei termini concessi ex articolo 161, comma 6, l.f. e già prorogati. Nell'istanza il debitore deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della nuova proroga, con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.



Il Tribunale, dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale se nominato, concede la proroga subordinatamente alla constatazione dell'esistenza di concreti e giustificati motivi: trattandosi, peraltro, di una mera dilatazione degli originari termini, la disciplina descritta nell'articolo 161, commi 7 e 8, l.f. continua a trovare applicazione.

L'istanza di ulteriore proroga può essere richiesta anche dal debitore che ha già ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 182-*bis*, settimo comma, l.f.. In tal caso, il Tribunale provvede in camera di consiglio, omessi gli adempimenti di cui al medesimo articolo 182-*bis*, comma 7, primo periodo l.f. (comunicazione ai creditori della documentazione), e concede la proroga quando ritiene che esistano giustificati e concreti motivi e persistano i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze fissate nell'articolo 182-*bis*, primo comma, l.f.;

- la possibilità per il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, comma 6, o all'articolo 182-*bis*, comma 7, l.f. di depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. d), l.f. pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. In questa ipotesi, previa verifica della completezza e della regolarità della documentazione, il Tribunale dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-*bis*, comma 7, l.f.³⁹;
- l'inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 161, comma 10, l.f. alle domande prenotative ex articolo 161, comma 6, l.f. depositate entro il 31 dicembre 2020: si tratta, in altri termini, dell'inapplicabilità della previsione in forza della quale, pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine concesso per il deposito della proposta, del piano e della documentazione a corredo è limitato a sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Con questa modifica, anche pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che ha depositato la domanda prenotativa, i termini restano inalterati e, dunque, il Giudice potrà concedere dai sessanta ai centoventi giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni⁴⁰.

In relazione alle prime interpretazioni e alle prime prassi diffuse con riguardo all'articolo 9 del Decreto "Liquidità", corre l'obbligo di segnalare quanto sostenuto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 6 maggio 2020.

L'Agenzia si sofferma sul primo comma della disposizione in rassegna in forza della quale, come si è chiarito, si è disposta la proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione. Secondo l'Agenzia, l'espressione "*termini di adempimento*" è riferita alla tempistica prevista per il compimento degli adempimenti atti a dare esecuzione al piano di risanamento oggetto del concordato o dell'accordo di ristrutturazione omologato, compreso quindi l'obbligo di eseguire i pagamenti nei confronti dei creditori alle scadenze convenute. In virtù di tale circostanza, a detta dell'Agenzia, sono da intendersi prorogate di sei mesi le scadenze dei pagamenti

³⁹ Così il comma 5-*bis* dell'articolo 9 del Decreto "Liquidità" aggiunto in sede di conversione in legge del decreto.

⁴⁰ Così il comma 5-*ter* dell'articolo 9 del Decreto "Liquidità" aggiunto in sede di conversione in legge del decreto.



dei crediti tributari oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 182-ter l.f. che ricadano nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, come considerato dal primo comma dell'articolo 9.

Restano peraltro esclusi dall'ambito applicativo della disposizione, ad avviso dell'Agenzia, i pagamenti derivanti dall'adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazioni *bis* e *ter*). A tal riguardo, l'Agenzia evidenzia che l'istituto della rottamazione – stante la sua natura eccezionale – ha regole e scadenze proprie e viene gestito, in assenza di specifiche disposizioni di legge, nell'assoluto rispetto della normativa di riferimento. Depone, in tal senso, l'articolo 68 del Decreto "Cura Italia", che ha dedicato una specifica previsione, il comma 3, al differimento dei termini dei versamenti derivanti dai carichi oggetto di rottamazione, non intendendoli inclusi nella previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo 68. Restano confermate le scadenze dei pagamenti successive al 31 dicembre 2021.

Con riguardo all'accordo di ristrutturazione, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la proroga di cui all'articolo 9, primo comma, del Decreto "Liquidità" non produce effetti rispetto al termine moratorio, di novanta giorni, previsto dall'articolo 182-ter, nel sesto e ultimo comma, l.f.⁴¹. Detto termine, entro il quale il debitore ha ancora facoltà di eseguire il pagamento delle somme dovute senza incorrere nel rischio di risoluzione della transazione, non equivale a un "termine di adempimento", ma rappresenta il termine massimo di tolleranza per l'esecuzione del versamento il cui termine di adempimento è già scaduto. Nel caso in cui il termine di adempimento pattuito sia slittato per effetto della proroga, pertanto, il debitore potrà fruire, alla nuova scadenza, dell'ulteriore termine di novanta giorni di cui al citato articolo 182-ter, ultimo comma, l.f., per evitare l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione.

In sede di conversione in legge del Decreto "Rilancio" ad opera della legge n. 77/2020, è stato inserito l'articolo 52-bis ("Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati"). Nello specifico, per quanto qui interessa, il secondo comma chiarisce che, nel caso di accordi assunti sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza *ratione temporis* applicabile, la dichiarazione attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti, è rilasciata da un **professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), l.f. incaricato dal debitore nell'ambito della procedura.**

Degna di nota, infine, è la previsione contenuta nell'articolo 26, comma 2-bis, del Decreto "Rilancio", in forza della quale le imprese in concordato preventivo con continuità, con omologazione già emessa e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e

⁴¹ L'articolo 182-ter, ultimo comma, l.f. prevede che la transazione fiscale conclusa nell'ambito di un accordo di ristrutturazione si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.



rateizzazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 luglio 2020), possono accedere ai benefici previsti nella relativa disposizione.

Articolo 10 (d.l. “Liquidità”) – Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Con riferimento alla dichiarazione di fallimento e alla dichiarazione di insolvenza si evidenzia la disposizione di cui all’articolo 10 del d.l. n. 23/2020. Con essa si è inserita una eccezionale previsione di **improcedibilità, nel breve periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020**, relativa a tutti i ricorsi presentati per la dichiarazione di fallimento, ai sensi degli articoli 15 e 195, l.f., nonché per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 270/1999.

Risultano ricomprese sotto l’ambito applicativo della disposizione in rassegna tutte le tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni tali da non essere assoggettate alla disciplina del d.lgs. n. 347/2003 (c.d. Decreto Marzano): alla scadenza del periodo indicato, peraltro, le istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Con la conversione in legge del Decreto “Liquidità” è stato puntualizzato che restano esclusi dall’ambito applicativo della disposizione:

- i ricorsi presentati in proprio dall’imprenditore quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19;
- l’istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, comma 2, 173, commi 2 e 3 e 180, comma 7, l.f.. Si tratta, come è noto, delle ipotesi in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, ovvero delle dichiarazioni di fallimento che fanno seguito alla revoca del concordato o, infine, ai casi in cui il Tribunale, rigettando l’omologazione del concordato e ricorrendo le condizioni richieste dalla legge, dichiara il fallimento;
- i ricorsi presentati dal pubblico ministro con la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’articolo 15, comma 8, l.f., o quando la richiesta è stata presentata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, l.f.. In tali casi, secondo la relazione illustrativa, la previsione di improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.

L’ultimo comma dell’articolo 10 del d.l. n. 23/2020, come risultante a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, precisa che nei casi in cui alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nell’arco temporale ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 faccia seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, tale periodo non verrà computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, commi 1 e 2, 69-bis e 147 l.f..

In altri termini, si sterilizza l’efficacia del periodo di improcedibilità dei ricorsi, ai fini del computo dei termini di cui appresso, nei casi in cui il fallimento sia dichiarato entro il 30 settembre 2020. Il periodo di improcedibilità, anche a seguito delle modifiche apportate all’articolo 10 del Decreto “Liquidità” in sede di conversione, non viene pertanto computato in ordine al:



- a) calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento;
- b) calcolo del biennio rilevante per l'inefficacia degli atti a titolo gratuito;
- c) calcolo del biennio per l'inefficacia dei c.d. pagamenti anticipati;
- d) calcolo del periodo rilevante – un anno o sei mesi – per la revocatoria degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, l.f.;
- e) calcolo dei termini di cui all'articolo 69-bis per la proposizione delle azioni revocatorie;
- f) calcolo del periodo annuale per la dichiarazione del fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile.

Ciò detto, anche alla luce delle novità inserite nell'articolo 9, comma 1, in sede di conversione in legge e precedentemente esaminate, non può sottacersi la circostanza che le nuove misure del Capo II del d.l. n. 23/2020 si occupano in maniera marginale e non soddisfacente delle c.d. crisi minori, vale a dire delle crisi attualmente disciplinate dalla legge n. 3/2012 relativa ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, tralasciando aspetti che si potranno rivelare per il consumatore e i soggetti non fallibili di estrema rilevanza. In considerazione della proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi, la legislazione d'urgenza avrebbe dovuto prevedere modifiche mirate e incisive alla vigente legge n. 3/2012 finalizzate, quantomeno, a facilitare il sovraindebitato, duramente colpito dall'emergenza scatenata dalla pandemia da COVID-19, nella modifica dei piani e degli accordi già omologati quando l'esecuzione degli stessi divenga impossibile per ragioni a lui non imputabili. **L'aspetto è messo in evidenza anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020⁴².**

Articolo 51 (d.l. "Rilancio") – Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

L'articolo 51 del Decreto "Rilancio" dispone una **proroga di ulteriori sei mesi dei termini di esecuzione dei programmi** delle procedure di amministrazione straordinaria, autorizzati dal Ministero e aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, anche se già prorogati fruendo delle possibilità offerte dall'articolo 4 del d.l. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/2004 (c.d. Legge Marzano). Si tratta, più partitamente, dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999 al fine di conseguire il recupero dell'equilibrio economico dell'attività delle grandi imprese soggette alla disciplina della c.d. Legge Marzano.

Viene, in tal modo, estesa anche all'amministrazione straordinaria la proroga dei termini di adempimento, già accordata dall'articolo 9, comma 1, del Decreto "Liquidità" ai piani di concordato e agli accordi di ristrutturazione omologati e con scadenza nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. L'obiettivo perseguito dal Governo è di consentire, come avviene per i concordati e gli accordi di ristrutturazione, la realizzazione delle finalità conservative tipiche di queste procedure, destinate alla ristrutturazione e non al fallimento, delle grandi imprese insolventi che,

⁴² Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario di ruolo, *Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale*, Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020, par. 6, pag. 14.



prima dell'emergenza epidemiologica, presentavano concrete possibilità di riuscita e che, in questa fase, potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse.

Di seguito una tabella riepilogativa delle principali novità.

ART.	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	MISURA	DURATA
9 d.l. Liquidità	Concordati preventivi, accordi di ristrutturazione, accordi di composizione della crisi e piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020	Proroga dei termini fissati per l'adempimento	6 mesi
	Procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020	Possibilità di richiedere la concessione di un termine per predisposizione di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione	90 giorni
	Procedimenti di omologazione di concordati preventivi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020	Possibilità di richiedere un differimento, dei termini di adempimento originari	6 mesi
	Concordati in bianco e accordi di ristrutturazione	Possibilità di proroga di <i>automatic stay</i> ex artt. 161, comma 6, e 182-bis, comma 7, l.f., se siano in scadenza le proroghe già assegnate	90 giorni
9 co. 5-bis d.l. Liquidità	Concordati in bianco e accordi di ristrutturazione	Possibilità di rinunciare alla procedura entro i termini assegnati dal giudice, depositando, per la pubblicazione presso il Registro delle imprese, un piano di risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d) l.f.	Entro il 31 dicembre 2020
9 co. 5-ter d.l. Liquidità	Concordati in bianco	Anche pendente il procedimento di fallimento dell'imprenditore che ha depositato la domanda prenotativa, i termini restano inalterati	Entro il 31 dicembre 2020
52-bis d.l. Rilancio	Piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione, concordati in continuità	Attestazione in caso di rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul fondo rotativo e dei finanziamenti bancari associati	
26 co. 2-bis d.l. Rilancio	Imprese in concordato con continuità che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale	Benefici di cui all'art. 26	Concordati già omologati al 18 luglio 2020
10 d.l. Liquidità	Dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza	Improcedibilità delle dichiarazioni di fallimento presentate ex artt. 15 e 195 l.f. e delle dichiarazioni di insolvenza ex art. 3 del d.lgs. n. 270/1999 Eccezioni: - ricorsi presentati in proprio quando l'insolvenza non è	Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020



		<p>conseguenza dell'epidemia di COVID-19;</p> <ul style="list-style-type: none">- istanza di fallimento da chiunque formulata ex artt. 162, co. 2, 173, co. 2 e 3, e 180, co. 7, l.f.;- ricorsi presentati dal P.M. con richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi ex art. 15, comma 8, l.f. o quando la richiesta è presentata ex art. 7, co. 1, l.f. <p>In caso di successivo fallimento dichiarato entro il 30 settembre 2020, il periodo di blocco non verrà computato ex artt. 10, 64, 65, 67, co. 1 e 2, 69-bis e 147 l.f.</p>	
51 d.l. Rilancio	Procedure di amministrazione straordinaria ex "Legge Marzano"	Proroga dei termini dei programmi autorizzati e con scadenza successiva alla data del 23 febbraio 2020	6 mesi

5. Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Il Capo III del d.l. n. 23/2020 contiene disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Si tratta delle misure volte a estendere e a implementare il d.l. n. 21/2012, c.d. Decreto **Golden Power**, e finalizzate ad ampliare gli strumenti già esistenti per la tutela degli investitori e per assicurare trasparenza ed efficienza dei mercati. In situazioni di particolare turbolenza come quella attuale, possono riscontrarsi sensibili ricadute anche per le imprese di piccole e medie dimensioni che siano quotate nei mercati regolamentati.

Articolo 15 (d.l. "Liquidità") – *Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133*

Articolo 16 (d.l. "Liquidità") – *Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56*

Articolo 17 (d.l. "Liquidità") – *Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

L'articolo 15 del d.l. n. 23/2020 interviene sulla normativa relativa ai poteri speciali attribuiti al Governo dal d.l. n. 21/2012 (c.d. Decreto Golden Power) inerenti ai settori strategici dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché ai settori indicati all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 452/2019.

Si tratta di previsioni volte a rafforzare, in prevalenza fino al 31 dicembre 2020, gli speciali poteri attribuiti al Governo dal d.l. n. 21/2012 e finalizzati a salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in settori strategici, tra cui, a seguito della modifica, rientreranno, oltre a quelli tradizionali della



difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, anche quello finanziario, creditizio e assicurativo agroalimentare, e sanitario. Va chiarito che l'operatività di alcune disposizioni è subordinata alla emanazione del DPCM per l'individuazione degli asset strategici nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 452/2019.

L'articolo 15, comma 1, del d.l. n. 23/2020, anche a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, stabilisce che fino alla data di emanazione del DPCM summenzionato, pertanto, sono ora soggetti a obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli acquisti di partecipazioni in società che detengono asset in tutti settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Regolamento (UE) n. 452/2019, intendendosi compresi nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, e nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgico e di protezione individuale. Inoltre, la notifica riguarda gli acquisti di tutte le partecipazioni, a prescindere dalla rilevanza della partecipazione e anche se effettuate da soggetto europeo.

Al fine poi di contrastare l'emergenza da COVID-19 e di contenerne gli effetti negativi fino al 31 dicembre 2020, sono soggetti all'obbligo di notifica anche le delibere, gli atti o le operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione sempre con riferimento a imprese a rilevanza strategica ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo; gli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.

L'articolo 16 del d.l. n. 23/2020 modifica alcuni aspetti procedurali del d.lgs. n. 21/2012.

A tutela del mercato e dell'economia interna, con l'obiettivo di evitare scalate ostili, inoltre, l'articolo 17 del d.l. n. 23/2020 modifica alcune previsioni dell'articolo 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, TUF), relativo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

In primo luogo, si sopprime dal comma 2-*bis* dell'articolo 120 TUF l'inciso "*ad elevato valore corrente di mercato*" per consentire alla Consob di prevedere, per un periodo di tempo limitato, soglie inferiori a quelle indicate nell'articolo 120, comma 2, TUF (3% e 5% in caso di PMI), per i detti obblighi di comunicazione, anche con riguardo a società che non presentino una elevata capitalizzazione.

In secondo luogo, si interviene sul comma 4-*bis* dell'articolo 120 TUF (c.d. norma antiscorrerie o dichiarazione di intenzione); l'articolo 17, comma 1, lett. b), infatti, prevede che la Consob possa, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del



comma 4-*bis* dell'articolo 120 del TUF una soglia del 5% quando riferita a società ad azionariato particolarmente diffuso.

A seguito della pubblicazione del Decreto "Liquidità", avvalendosi dei poteri coniaci nell'articolo 17 in rassegna, la Consob ha adottato due provvedimenti che attengono sia al regime di trasparenza relativo all'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate, sia la "dichiarazione delle intenzioni" in caso di acquisizione di partecipazioni nelle società quotate, come previsto dall'articolo 120, comma 4-*bis*, del TUF. Si tratta, più partitamente, delle delibere nn. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020, applicabili dall'11 aprile 2020 fino all'11 luglio 2020 a 104 società quotate in Italia, individuate secondo il criterio della diffusione dell'azionariato ed elencate in allegato alle delibere sopra richiamate.

Con riguardo alle variazioni delle soglie relative alle partecipazioni rilevanti che fanno scattare l'obbligo di comunicazione alla Consob, l'Autorità di vigilanza ha operato la riduzione dal 3% all'1% e dal 5% al 3% per le PMI. Considerato che, come precedentemente esaminato, il Decreto "Liquidità" privilegia unicamente il criterio della diffusione dell'azionariato, si è resa necessaria, pertanto, l'abrogazione da parte dell'Autorità della precedente delibera n. 21304 del 17 marzo scorso che introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate secondo il duplice criterio fissato nella previgente versione dell'articolo 120, comma 2-*bis*, del TUF e ancorato a: *i*) all'elevato valore di mercato e *ii*) alla diffusione dell'azionariato.

Restano escluse dall'ambito applicativo della delibera n. 21326⁴³ gli emittenti soggetti a controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'articolo 93 del TUF.

Con riguardo, invece, ai poteri di cui al novellato articolo 120, comma 4-*bis*, del TUF, per il periodo di tre mesi successivi alla data dell'11 aprile 2020 e per le 104 società ricomprese nel menzionato elenco, la Consob si è avvalsa della facoltà di introdurre l'ulteriore soglia del 5%, al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 4-*bis*, del TUF. Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di intenzioni previste dal nuovo articolo 122-*ter* del Regolamento Emittenti, come introdotto con la Delibera della Consob n. 21320 del 7 aprile 2020⁴⁴.

Da ultimo, si segnala che in sede di conversione in legge del Decreto "Liquidità" è stato aggiunto il comma 1-*bis* all'articolo 17, con il quale si è precisato che le modifiche apportate all'articolo 120 TUF sopra descritte, così come le previsioni degli articoli 15 e 16 dello stesso Decreto "Liquidità", trovano applicazione per i settori agroalimentare e siderurgico, fino al 31 dicembre 2020, anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

⁴³ Delibera Consob n. 21326 "Riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione ai sensi dell'articolo 120, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 58 del 1998 per le partecipazioni azionarie nel capitale di società quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine ad azionariato particolarmente diffuso".

⁴⁴ Delibera Consob n. 21327 "Riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 58 del 1998 per le dichiarazioni degli obiettivi in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine e ad azionariato particolarmente diffuso".



ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
15 e 16 d.l. Liquidità	Società e gruppi	Speciali poteri di intervento del Governo a tutela dei settori strategici per l'economia e del settore sanitario	Fino all'applicazione del d.P.C.M. per l'individuazione degli asset strategici nei settori di cui all'art. 4, par. 1, Regolamento UE) n. 452/2019 o fino al 31 dicembre 2020
17 d.l. Liquidità	Società quotate	Consob può prevedere soglie inferiori a quelle indicate nell'art. 120, co. 2, TUF Consob può prevedere una soglia del 5 %, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo dell'art. 120, co. 4-bis, TUF	Per periodo di tempo limitato
17 co. 1-bis d.l. Liquidità	Società, anche quotate, e gruppi	Nei settori agroalimentare e siderurgico le misure degli artt. 15, 16 e 17 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale	Fino al 31 dicembre 2020

6. Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale

Il titolo I del Decreto "Cura Italia" reca una serie di misure finalizzate a rafforzare il servizio sanitario nazionale e la protezione civile.

Trattasi di previsioni che mirano al potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute e degli Uffici periferici dello stesso, all'incremento del personale medico e infermieristico della sanità militare, nonché al rafforzamento del personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario nazionale, prevedendo, a tal fine, alcune misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario e, al contempo, deroghe alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi.

Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, in considerazione della inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, l'articolo 5 del d.l. n. 18/2020 introduce altresì alcuni incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici, autorizzando Invitalia, in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici, come mascherine, respiratori e altri dispositivi.

Nella medesima ottica, limitatamente al periodo dell'emergenza, l'articolo 15 del d.l. n. 18/2020 prevede la possibilità di mettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti



disposizioni in materia, ferma restando la necessità che il produttore autocertifichi sotto la propria responsabilità che il prodotto sia conforme alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

L'articolo 3 del d.l. n. 18/2020, poi, facendo seguito alle prescrizioni già impartite dal Ministero della salute con circolare del 1 marzo 2020, stabilisce un **potenziamento della rete di assistenza territoriale**, consentendo alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie di stipulare contratti con le strutture private accreditate per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, ovvero con strutture private non accreditate, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, laddove le prime non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dalla menzionata circolare del Ministero della salute 1° marzo 2020.

Viene, inoltre, stabilito che, al fine di fronteggiare la carenza di personale medico e delle professioni sanitarie legata ai ricoverati o allo stato contumaciale degli stessi, le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. In tal caso, per quanto attiene all'aspetto delle indennità, le prestazioni rese dalle strutture private sono remunerate dalle regioni richiedenti, corrispondendo al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del presente decreto.

Articolo 6 (d.l. "Cura Italia") – Requisizioni in uso o in proprietà

L'articolo 6 del d.l. n. 18/2020 prevede la possibilità dell'adozione di provvedimenti di **requisizione in uso o in proprietà** di beni (mobili o immobili)⁴⁵.

Si rammenta, a tal proposito, che la requisizione dei beni è prevista dall'articolo 835 c.c. che, rinviando a leggi speciali per l'individuazione di disposizioni di maggior dettaglio circa i contenuti del provvedimento e le modalità di sua attuazione, declama la regola generale per cui quando ricorrano gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili.

La requisizione in uso è uno strumento eccezionale tramite cui il cittadino collabora, in caso di assoluta straordinarietà, alla soddisfazione di esigenze della collettività trasferendo il godimento di un bene e adempiendo, in tal modo, ai doveri di solidarietà sociale. Il grave momento di estrema urgenza e necessità vissuto dal Paese e l'esigenza di non frapporre indugi alla tempestiva azione della pubblica amministrazione legittima l'assunzione di provvedimenti ablatori, a valenza temporanea, di beni presso il proprietario ovvero presso colui che ne abbia la detenzione, senza la necessità di una preventiva comunicazione al soggetto interessato.

L'articolo 6 del d.l. n. 18/2020 si articola idealmente in due parti.

La prima concerne la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, nonché per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti dal COVID-19.

⁴⁵ Si segnala che, in sede di conversione del Decreto "Cura Italia", l'articolo 6 non è stato significativamente inciso, ma sono state apportate modifiche di carattere meramente formale e lessicale.



Tale forma di requisizione è disposta con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Commissario straordinario nominato per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, e può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al diverso termine individuato dal Governo per lo stato di emergenza.

La requisizione di beni mobili deteriorabili o di cui l'uso alteri la destinazione e la struttura può essere solo in proprietà.

In ogni caso, la requisizione in uso non può avere una durata che ecceda i sei mesi dalla data di apprensione del bene, ferma restandone la proroga fintanto che persista lo stato emergenziale. In caso di mancata restituzione del bene nel predetto arco temporale, si prevede la "riqualificazione" del provvedimento in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine del provvedimento d'uso.

In linea con le previsioni di cui all'articolo 835, primo comma, ultimo capoverso, c.c., che prevede a favore del proprietario del bene la corresponsione di una giusta indennità, l'articolo 6, comma 5, del d.l. n. 18/2020 riconosce al proprietario dei beni requisiti la corresponsione di una somma di denaro a titolo indennità contestualmente all'apprensione dei beni requisiti.

La somma è determinata e liquidata secondo il valore corrente di mercato del bene valutato alla data del 31 dicembre 2019 (e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta). Più partitamente, il decreto stabilisce che:

- a) in caso di requisizione in proprietà, l'indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;
- b) in caso di requisizione in uso, l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo dei sei mesi.

Qualora la requisizione di beni mobili si prolunghi, ovvero nei casi in cui la requisizione in uso si modifichi in requisizione in proprietà, spetta al proprietario del bene requisito una indennità aggiuntiva che è prevista secondo gli stessi criteri di calcolo ed è corrisposta entro 15 giorni della scadenza del termine indicato per l'uso. Quando non è individuato un nuovo termine di durata, l'indennità è pari al 100% del valore di mercato del bene.

La seconda parte dell'articolo 6 del d.l. n. 18/2020 abilita l'autorità a procedere con la requisizione in uso o in proprietà di beni immobili.

I commi 8 e 9 dell'articolo 6, in particolare, disciplinano la requisizione in uso temporanea di beni immobili al fine di fronteggiare improrogabili esigenze connesse con l'emergenza sanitaria. Tale forma di requisizione è disposta con decreto del Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente: il parere del Dipartimento di prevenzione è acquisito per verificare l'idoneità di requisiti minimi strutturali (così la relazione illustrativa).



Oggetto del provvedimento prefettizio possono essere strutture alberghiere o altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità.

L'obiettivo del provvedimento ablatorio è di offrire ospitalità a persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Anche in tali ipotesi, deve essere corrisposta al proprietario dei beni requisiti una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione che, stando al provvedimento in esame, verrà liquidata contestualmente all'apprensione del bene medesimo.

Considerata la natura dei beni, il procedimento di determinazione della indennità si baserà, in tali casi, sulla formalizzazione di una relazione di stima del valore del bene. A tal riguardo, il comma 8 dell'articolo 6 dispone che **l'indennità di requisizione** è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, sulla base di una stima predisposta dall'Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili aventi caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. È da mettere in evidenza che l'ottavo comma dell'articolo 6 del Decreto "Cura Italia" è stato modificato dall'articolo 146 del Decreto "Rilancio" con riferimento al procedimento di liquidazione della indennità che viene dettagliato con maggiore attenzione, con la previsione del **versamento di un acconto e la successiva liquidazione del saldo**.

Il Decreto "Rilancio", infatti, stabilisce che l'indennità di requisizione venga liquidata in forma di acconto, immediatamente nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. Si precisa che la stessa indennità di requisizione viene determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto che, ai fini della stima, si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.

Quanto alla durata, come per i beni mobili, la requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.

Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.

Per l'attuazione delle misure passate in rassegna, l'articolo 6, comma 10, del Decreto "Cura Italia" autorizza una spesa che non supera i 150 milioni di euro per il 2020. A tal riguardo, l'articolo 17 del



Decreto “Rilancio” ha modificato il richiamato comma 10 in commento, prevedendo che il Dipartimento della protezione civile, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori possano acquisire, ricorrendo a strumenti diversi dalla requisizione, ma in nessun caso in proprietà e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 10, strutture destinate all’ospitalità delle persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

V’è da segnalare, infine, che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 (par. 5.1), si è soffermata sul trattamento fiscale delle requisizioni di cui all’articolo 6 del d.l. n. 18/2020.

L’Agenzia, richiamando quanto chiarito nella risoluzione 31 ottobre 2000, n. 160 e considerata la disciplina della requisizione di cui al summenzionato articolo 6, precisa che agli effetti dell’IVA, le requisizioni in proprietà, accompagnate da indennità, determinando un trasferimento a titolo oneroso, sia pure coattivo, della proprietà di un bene, rientrano nella previsione di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 633/1972. Decisivo, sembrerebbe apparire il richiamo dell’articolo 14 della Direttiva n. 112/2006 del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in forza del quale per cessione si intende anche il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un’indennità, della proprietà di un bene in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge. Con riferimento alla requisizione in uso, poi, ricomprendendo il surrichiamato articolo 2 del d.P.R. n. 633/1972 nel concetto di cessione anche gli atti titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere, l’Agenzia riconosce all’istituto tratteggiato nell’articolo 6 del d.l. n. 18/2020, ai soli effetti tributari, la qualifica di cessione di beni.

Ciò posto, ai fini dell’imposizione ad IVA dell’indennità liquidata al soggetto requisito, si renderà necessario procedere con una valutazione condotta caso per caso e volta a riscontrare la ricorrenza del presupposto soggettivo in capo al requisito e l’inerenza della cessione con l’attività esercitata dallo stesso.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
6 d.l. Cura Italia	Ogni soggetto pubblico o privato	Requisizione in uso di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria. È adottata con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Riconoscimento di una indennità di requisizione.	Fino al termine dello stato di emergenza
	Ogni soggetto pubblico o privato	Requisizione in proprietà di beni mobili consumabili con l’uso. Riconoscimento di un’indennità di requisizione.	Fino al termine dello stato di emergenza



	Proprietari di strutture alberghiere o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità	Requisizione in uso di beni immobili , per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. È adottata con decreto del Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Riconoscimento di un'indennità di requisizione.	Fino al termine dello stato di emergenza
17 d.l. Rilancio	Proprietari di strutture alberghiere o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità	Acquisizione a titolo diverso dalla requisizione di strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.	Fino al termine dello stato di emergenza
146 d.l. Rilancio	Proprietari di strutture alberghiere	Indennità di requisizione: acconto liquidato immediatamente con decreto del Prefetto; liquidazione in via definitiva entro 40 giorni con successivo decreto del Prefetto. Valore di mercato dell'immobile corrente al 31 dicembre 2019	Fino al termine dello stato di emergenza

7. Disposizioni in materia di semplificazione e innovazione digitale

Di seguito, vengono esaminate alcune disposizioni relative alle semplificazioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale e alle semplificazioni in materia di attività di impresa recate dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto "Semplificazioni").

Articolo 26 (d.l. Semplificazioni) – Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

L'articolo 26 del Decreto "Semplificazioni" introduce la disciplina specifica relativa alle modalità di funzionamento della piattaforma digitale⁴⁶ con le quali le pubbliche amministrazioni, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le stesse attività di riscossione possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni ai destinatari⁴⁷.

Tale previsione è inserita nel Capo I del Titolo III che, nell'ambito delle misure finalizzate alla semplificazione e alla diffusione degli strumenti digitali, reca le norme in materia di cittadinanza

⁴⁶ L'istituzione della piattaforma è stata prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge n. 160/2019, che affida il suo sviluppo alla società PagoPA Spa, individuata come "gestore della piattaforma" dall'articolo 26, comma 2, lett. a) del Decreto "Semplificazioni".

⁴⁷ Nell'ambito delle definizioni elencate nel comma 2 dell'articolo 26, la lett. d) identifica i destinatari con le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.



digitale, di procedimento amministrativo telematico e di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

Nel contesto delineato, è appena il caso di accennare che l'articolo 24 del Decreto "Semplificazioni" reca un insieme di disposizioni che, a grandi linee, intervengono sulla disciplina del domicilio digitale nelle ipotesi di sua inattività o non disponibilità per l'utente, sugli indici nazionali dei domicilia digitali, sul sistema pubblico di identità digitale (SPID), sulla carta d'identità elettronica e sulla disciplina della identità digitale. Il successivo articolo 25, inoltre, si occupa di modificare alcune disposizioni del d.lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale o anche solo CAD), nell'ottica di semplificare il processo di conservazione dei documenti informatici da parte della pubblica amministrazione e di gestione dell'identità digitale.

Mediante il disposto dell'articolo 26, inoltre, il legislatore attribuisce alle pubbliche amministrazioni, come identificate nel comma 2, lett. c), la facoltà di rendere disponibili sulla piattaforma digitale i documenti informatici ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche in materia tributaria; non viene, pertanto, introdotto un obbligo di utilizzo della piattaforma, come espressamente chiarisce il comma 3 dell'articolo 26 che fa salva la possibilità di effettuare le notificazioni con le modalità previste dagli articoli 137 e ss. del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali.

Il comma 17 dell'articolo 26 prevede poi espressamente alcune ipotesi in cui tale sistema di notificazione non trova applicazione⁴⁸.

Le specifiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma digitale sono individuate nei commi 3-12 dell'articolo 26 che, in particolare, si occupano di definire le modalità attraverso le quali il gestore della piattaforma deve rendere disponibili i documenti informatici, nonché le modalità di perfezionamento delle notifiche, prevedendo, a tal riguardo, che il gestore della piattaforma invii al destinatario il c.d. "avviso di avvenuta ricezione", con il quale, oltre a comunicargli l'esistenza di un atto a lui indirizzato e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), vengono indicate le modalità di accesso alla piattaforma ai fini della consultazione e dell'acquisizione del documento notificato.

È opportuno precisare che il comma 5 dell'articolo 26 specifica che il suddetto avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo PEC o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato e, più precisamente, ai destinatari che abbiano un domicilio:

- inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD⁴⁹;

⁴⁸ Trattasi degli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile, nonché dei provvedimenti e comunicazioni ad essi connessi, degli atti della procedura di espropriazione forzata, disciplinata dal Titolo II, Capi II e IV, del d.p.r. n. 602/1973, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis del citato d.p.r. e, infine, degli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea o, comunque, di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, nonché dei provvedimenti e delle comunicazioni ad essi connessi.

⁴⁹ Il riferimento è all'indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti, all'indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio e all'indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in Albi professionali o nel Registro delle imprese.



- eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;
- eletto per la ricezione delle notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma e comunicato al gestore della piattaforma.

Il comma 7 dell'articolo 26, invece, disciplina le modalità di notificazione nei confronti dei destinatari privi di un domicilio digitale, prevedendo che il gestore della piattaforma notifichi l'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, a mezzo posta, parimenti indicando le modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) con cui lo stesso destinatario può accedere al documento, ovvero ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.

Il comma 9 dell'articolo in esame individua, poi, il termine di perfezionamento della notifica, differenziandolo per il soggetto notificante (l'amministrazione), in relazione alla quale la notifica si perfeziona nella data in cui il documento informatico è reso disponibile nella piattaforma⁵⁰, per il destinatario, nei cui confronti il termine viene diversificato a seconda delle modalità con cui è effettuata la notificazione (telematica o cartacea a mezzo posta).

Il comma 11, infine, disciplina le attestazioni opponibili a terzi, relative, tra gli altri, alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni e alla data di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, che il gestore rende disponibili sulla piattaforma alle amministrazioni e ai destinatari.

Completano la disciplina relativa al funzionamento della piattaforma le previsioni contenute nei commi 13 e 14 dell'articolo 26, relative alle ipotesi di malfunzionamento della piattaforma e al regime delle spese di notificazione, fermo restando che, per espressa previsione del comma 15, la definizione di tutti gli aspetti attuativi relativi al funzionamento della piattaforma digitale è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata da adottare nel rispetto del CAD.

Solo in una fase successiva ai test e alle prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, il Capo del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri fisserà il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

Articolo 28 (d.l. "Semplificazioni") – Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale

L'articolo 28 introduce alcune misure volte a semplificare e a efficientare il sistema delle notificazioni e delle comunicazioni telematiche indirizzate alla pubblica amministrazione, al fine di ovviare alle problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo PEC, cui consegue un evidente rallentamento del processo di digitalizzazione della

⁵⁰ Si segnala che, ai sensi del comma 10 dell'art. 26 del Decreto "Semplificazioni", la messa a disposizione sulla piattaforma del documento informativo, ai fini della notificazione, impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.



giustizia, come espressamente dichiarato nell'ambito della Relazione illustrativa al decreto⁵¹.

Il primo comma dell'articolo 28 reca alcune previsioni che intervengono sulla disciplina contenuta nel d.l. n. 179/2012 e che, più strettamente, concernono le modalità attraverso le quali la pubblica amministrazione è tenuta a comunicare al Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni, stabilendo che le amministrazioni possano comunicare una pluralità di indirizzi PEC corrispondenti ai propri organi e articolazioni, anche territoriali, nei casi previsti dalla legge, ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.

Il medesimo comma prevede che le pubbliche amministrazioni, nelle ipotesi di costituzione in giudizio tramite i propri dipendenti, possano comunicare ulteriori indirizzi PEC che sono inseriti in una sezione speciale dell'elenco degli indirizzi PEC tenuti presso il Ministero della giustizia, presso cui le medesime amministrazioni eleggono domicilio ai fini del giudizio.

Il secondo comma dell'articolo 28 individua la disciplina applicabile ai casi di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC: viene in tal senso stabilito che le notifiche a cura della cancelleria sono effettuate mediante deposito in cancelleria, ovvero, qualora non possibile, secondo le modalità stabilite dagli articoli 136, comma 3, e 137 e ss. c.p.c.; per quanto, invece, attiene alle notifiche ad istanza di parte, si prevede che le stesse avvengano in conformità delle previsioni contenute nell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del cennato d.l. n. 179/2012, comma introdotto dall'articolo 28, comma 1, lett. c), in commento.

Più precisamente, tale disposizione prevede che le notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale nei confronti delle amministrazioni che non abbiano assolto all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC, sono validamente effettuate al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del CAD, vale a dire nel pubblico elenco denominato "*Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi*", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

Nell'ipotesi in cui nel detto elenco risultino iscritti, per la stessa amministrazione, più indirizzi di posta elettronica certificata, le notificazioni sono effettuate all'indirizzo PEC primario indicato nella sezione ente dell'amministrazione destinataria.

Articolo 37 (d.l. "Semplificazioni") – Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

La disposizione in commento si propone di semplificare le modalità di comunicazione telematica tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, introducendo alcune modifiche in materia di iscrizione del **domicilio digitale** finalizzate a dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 del d.l. n. 185/2008 e dell'articolo 5 del d.l. n. 179/ 2012 che impongono alle imprese costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in Albi ed Elenchi l'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC rispettivamente al Registro delle imprese ovvero agli Ordini o Collegi di appartenenza.

⁵¹ Cfr. la relazione illustrativa al d.l. 16 luglio 2020, n. 76, sub articolo 28, pag. 53.



Innanzitutto, l'articolo 37 del Decreto "Semplificazioni" sostituisce il riferimento letterale all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale, la cui definizione si rinvia nell'articolo 1, comma 1, lett. n-ter del CAD, ai sensi del quale il domicilio digitale si identifica con l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Ciò premesso, e iniziando l'analisi dalle previsioni che interessano l'iscrizione del domicilio digitale delle imprese costituite in forma societaria, l'articolo 37, comma 1, lett. a), n. 2) individua espressamente un termine (**1° ottobre 2020**) entro cui le imprese che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese sono tenute a provvedervi.

In caso di violazione del suddetto obbligo di comunicazione, la stessa norma stabilisce al comma 1, lett. b) n. 2) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura raddoppiata, che l'articolo 2630 c.c. stabilisce per le fattispecie di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, cui si aggiunge l'ulteriore misura dell'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.a..

La medesima sanzione è prevista anche a carico delle imprese il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'Ufficio del Registro delle imprese secondo il procedimento descritto dal nuovo comma 6-ter dell'articolo 16 del d.l. n. 185/2008, introdotto dall'articolo 37, comma 2, lett. c) del Decreto "Semplificazioni".

Più nel dettaglio, si prevede che il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese, qualora rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di opposizione da parte della medesima società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese, avviando, contestualmente, la procedura sanzionatoria su descritta.

Con riferimento alle imprese costituite in forma societaria che, in sede di prima iscrizione, non abbiano provveduto ad iscrivere il proprio domicilio digitale, è invece previsto che l'ufficio del Registro delle imprese sospenda la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

La medesima procedura è stabilita anche con riferimento alle imprese individuali di nuova costituzione che abbiano presentato la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese priva dell'indicazione del domicilio digitale; viene inoltre previsto che anche le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano già indicato all'ufficio del Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, siano tenute a provvedervi entro il **1° ottobre 2020**⁵².

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, ovvero nell'ipotesi in cui il domicilio digitale venga cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, le stesse imprese individuali, ove non provvedano a

⁵² Cfr. l'articolo 37, comma 2, del Decreto "Semplificazioni" che apporta modifiche all'articolo 5 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012.



regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorrente dalla diffida da parte del Conservatore del Registro, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 c.c., in misura triplicata.

In conformità a quanto sopra evidenziato in relazione alle imprese costituite in forma societaria, anche con riferimento alle imprese individuali viene previsto che il Conservatore dell'ufficio del Registro, qualora rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda all'imprenditore di indicare nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di opposizione da parte dello stesso imprenditore, l'ufficio del Registro provvede a cancellare l'indirizzo dal Registro e ad assegnare, contestualmente all'applicazione della sanzione, un nuovo e diverso domicilio digitale.

Di significativa importanza appaiono, inoltre, le modifiche che l'articolo 37, comma 2, lett. d) ed e) apporta ai commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del d.l. n. 185/2008, in relazione alla procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in Albi ed Elenchi e alla mancata comunicazione dello stesso all'Ordine o al Collegio di appartenenza.

La nuova disposizione, se da un lato conferma che i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi devono comunicare il proprio domicilio digitale (che va a sostituire il riferimento letterale all'indirizzo PEC contenuto nel d.l. n. 185/2008) ai rispettivi Ordini o Collegi, i quali pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale⁵³, dall'altro lato introduce specifiche sanzioni in capo al professionista che non adempia tale obbligo.

Nell'ipotesi di omessa comunicazione del domicilio digitale, infatti, il Collegio o l'Ordine di appartenenza del professionista ha l'obbligo di diffidare il medesimo ad adempiere nel termine di 30 giorni, decorso il quale, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, è prevista l'irrogazione della pesante sanzione della **sospensione** del professionista dal relativo Albo o Elenco, fino alla comunicazione del proprio domicilio digitale.

Risultano, infine, confermate le previsioni secondo le quali l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti l'elenco dei domicilia digitali e il loro aggiornamento, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente, ad opera del Ministero vigilante.

Articolo 40 (d.l. "Semplificazioni") – Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi

L'articolo 40 del decreto "Semplificazioni" introduce, in 12 commi, alcune previsioni volte a facilitare la procedura di cancellazione dal Registro delle imprese. L'intervento di modifica inerisce, per un verso, alla cancellazione d'ufficio, con particolare riguardo alle imprese individuali e alle società di

⁵³ Si precisa che i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell'Economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del Registro.



persone, per altro verso, a ulteriori (ancorché residuali) ipotesi di cancellazione dal Registro delle imprese delle società di capitali. Inoltre, vengono semplificate le procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start-up innovative e delle PMI innovative. La disposizione interviene, altresì, sul procedimento di cancellazione degli enti cooperativi di cui all'articolo 223-*septiesdecies* Disp. Att. c.c..

Come è dato evincere dalla Relazione illustrativa del Decreto "Semplificazioni" le accennate modifiche si sono rese necessarie per preservare la chiarezza e l'ordine del Registro delle imprese, al fine di assicurare che il Registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, eliminando per tal motivo le imprese che hanno cessato di operare. La cancellazione di tali enti avviene su domanda dell'imprenditore che presenta all'ufficio del registro delle imprese un'apposita istanza di iscrizione di cancellazione. Qualora ciò non accada per inerzia dell'imprenditore, la normativa attuale contempla le procedure di cancellazione d'ufficio. Al riguardo, si rammenta che per quanto attiene alle società di persone e alle imprese individuali, la normativa di riferimento è rappresentata dal d.p.r. n. 247/2004⁵⁴; per le società di capitali, invece, l'articolo 2490 c.c. prevede l'iniziativa d'ufficio solamente nel caso in cui la società posta in liquidazione non abbia depositato il bilancio per oltre tre anni consecutivi.

Purtuttavia, le dette previsioni si sono mostrate inadeguate rispetto all'obiettivo da perseguire, sia perché l'attuazione delle procedure stesse è risultata eccessivamente articolata e complessa (specialmente per quanto riguarda le disposizioni del d.p.r. n. 247/2004), sia perché la disposizione dettata per le società di capitali limita la cancellazione d'ufficio al peculiare caso dell'impresa posta in liquidazione, non contemplando le ipotesi in cui per le società sarebbe scattato un obbligo di scioglimento e liquidazione, ma che per inerzia degli organi sono lasciate solo formalmente iscritte anche se di fatto l'attività è cessata da tempo.

Inoltre, la procedura di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone prevede che l'ufficio camerale – dopo aver effettuato i prescritti accertamenti – trasmetta gli atti al giudice del Registro. I tempi complessivi per la chiusura della procedura di cancellazione e, quindi, per l'effettiva iscrizione del provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese comprendono anche questa fase istruttoria e poi decisionale davanti al giudice del Registro, fase che mostra in maniera inequivoca le criticità dell'attuale sistema improntato su passaggi che appesantiscono il procedimento. Come chiarisce la Relazione illustrativa al Decreto "Semplificazioni", occorre evidenziare *"... che l'ispettorato generale di finanza, nell'ambito della propria attività ispettiva d'ufficio sulle camere, ha più volte posto attenzione al fenomeno suddetto, generalmente deplorando nei relativi verbali d'ispezione l'inefficienza delle camere ispezionate. C'è, infatti, un'altra criticità che emerge, legata alla fase definitiva della procedura di cancellazione che prevede il recupero delle somme dovute dall'impresa a titolo di diritti annuali, diritti di segreteria e sanzioni. Queste somme se non liquidate e recuperate comportano danno all'Erario ..."*.

È di tutta evidenza la necessità di un intervento normativo risolutorio che semplifichi il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone (di cui al d.p.r. n. 247/2004) prescindendo dal ruolo del giudice del Registro. Al contempo, con riferimento alle società di capitali,

⁵⁴ D.p.r. 23 luglio 2004, n. 247, recante il "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese".



diventa parimenti necessario prevedere un'ipotesi ulteriore di cancellazione d'ufficio, anche per quelle società, non formalmente in liquidazione, che di fatto non siano più operative, secondo indicatori, beninteso, oggettivamente verificabili che non richiedano pertanto l'esercizio di alcuna discrezionalità.

Alla luce di tanto, con il comma 1 dell'articolo 40 si è previsto che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal d.p.r. n. 247/2004 e dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle imprese, è disposto con **determinazione del conservatore**.

Più partitamente, nel caso di cancellazione di società di persone, il conservatore è tenuto a verificare, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili: laddove tali beni siano presenti, il conservatore è tenuto a sospendere il procedimento e a rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del menzionato d.p.r. n. 247/2004.

Al riguardo è il caso di precisare che l'attuale procedura di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone prevede che l'ufficio camerale, dopo aver effettuato i prescritti accertamenti trasmetta gli atti al giudice del registro. Questo passaggio, che segna di fatto la conclusione della fase della procedura di competenza dell'ufficio del Registro delle imprese, prelude alla decisione di dichiarare o meno l'impresa da cancellare d'ufficio, producendo possibili aggravii di tempi e notevoli dilatazioni dei tempi ai fini della cancellazione definitiva, ovvero – come chiarisce la relazione illustrativa – con notevole impegno in termini di risorse umane dedicate dalle Camere di commercio, spesso ritenuto eccessivo dalle medesime e pertanto rinviato di anno in anno.

Il secondo comma dell'articolo 40 del Decreto "Semplificazioni" introduce quali cause di scioglimento senza liquidazione delle società di capitali le seguenti ipotesi:

- i) **l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;**
- ii) **il mancato compimento di atti di gestione.**

Lo scioglimento per l'inattività e l'omissione devono risultare in ogni caso **in concorrenza al verificarsi con almeno una delle seguenti circostanze:**

- a) **il permanere dell'iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire (mancata conversione del capitale sociale in euro, da effettuare entro il 31 dicembre 2001);**
- b) **l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata (prevista a seguito della soppressione del libro soci avvenuta tramite l'articolo 16 comma 12-*quater*, lett. a), del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2).**

Come accennato si tratta di ipotesi di scioglimento senza liquidazione, perché le società pur non trovandosi formalmente in liquidazione, non sono di fatto operative: la scelta del legislatore, però, subordina le fattispecie solo alla ricorrenza di precisi e inequivocabili indicatori per cui non si rende necessaria alcuna verifica discrezionale.



I successivi commi sono dedicati a disciplinare il procedimento relativo all'accertamento della causa di scioglimento e alla cancellazione. Il comma 3 precisa, infatti, che il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle imprese; il comma 4 impone al conservatore di comunicare l'avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal Registro delle imprese, ai quali sono concessi 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge. Ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 40, a seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle imprese. Nel comma 6 viene poi precisato che ogni determinazione del conservatore sia comunicata, entro otto giorni, agli interessati, che possono ricorrere al giudice del Registro delle imprese entro quindici giorni dalla comunicazione (comma 7).

Il comma 8 prevede, in conclusione, che le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del Registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 c.c. e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 sono iscritte nel Registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL e agli altri enti collegati, in modo da velocizzare il procedimento.

Come sopra accennato, l'articolo 40 disciplina anche la **cancellazione delle start-up innovative e degli incubatori certificati**, modificando il comma 16 dell'articolo 25 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge n. 221/2012, e stabilendo che nel caso di perdita dei requisiti fissati dalla relativa normativa⁵⁵, tali enti sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento adottato dal conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, c.c., permanendo iscritti, in ogni caso, nella sezione ordinaria del Registro. L'ultimo periodo del comma 9 in commento precisa che alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15 dell'articolo 25 del d.l. n. 179/2012, vale a dire della dichiarazione che deve essere depositata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio con cui il rappresentante legale della start-up o dell'incubatore attestano il mantenimento del possesso dei requisiti in discorso.

Sempre con provvedimento adottato dal conservatore è disposta, ai sensi del successivo comma 10, **la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese delle PMI innovative** a causa della perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge n. 33/2015, provvedimento che resta comunque impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, c.c.. Anche in tale ipotesi, il legislatore ha premura di precisare che la PMI resta iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ed equipara alla perdita dei requisiti il mancato deposito della dichiarazione attestante il possesso dei medesimi⁵⁶.

⁵⁵ Si tratta dei requisiti previsti nell'articolo 25, commi 2 e 5, del d.l. n. 179/2012.

⁵⁶ Ex articolo 4, comma 5, del d.l. n. 3/2015.



È comunque garantito il diritto di ricorso (nei termini ordinariamente previsti dalla legge) al giudice del Registro contro il provvedimento del conservatore.

Il comma 11 dell'articolo 40 aggiunge un secondo comma nell'articolo 223-*septiesdecies* Disp. Att. c.c., già recante la disciplina dello **scioglimento senza liquidazione degli enti cooperatori per mancato deposito dei bilanci da oltre cinque anni** qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari. Allo stato, lo scioglimento viene adottato con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel Registro delle imprese, pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale. Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di trenta giorni dalla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del Registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa dal Registro medesimo. Con l'inserimento in commento, come è dato leggere nella relazione illustrativa del Decreto "Semplificazioni", si è inteso fugare alcuni dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione della disposizione che, nei fatti, rallentano la praticità della procedura, e codificare una prassi operativa che si sta già cercando di costruire – nella genericità della norma – con la collaborazione di Unioncamere, assicurando la necessaria certezza all'albo delle cooperative circa l'operatività effettiva delle imprese in esso censite. Il nuovo secondo comma, pertanto, dispone che, ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo comma, Unioncamere⁵⁷ trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri.

Il comma 12 dell'articolo 40, infine, aggiunge un ulteriore comma, dopo il primo, nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400 finalizzato a semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo esclusivamente la trasmissione tramite PEC del decreto di cancellazione, ancora oggi richiesto da alcune conservatorie in formato cartaceo, ed eliminando la prassi relativa alla presentazione all'ufficio competente dell'atto amministrativo ad opera del commissario.

⁵⁷ Istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.



ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
Art. 40 d.l. Rilancio	Impresa individuale società di persone Società di capitali in liquidazione	Cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese con determinazione del conservatore	A regime
Art. 40 d.l. Rilancio	Società di capitali	Scioglimento senza liquidazione per omesso deposito dei bilanci e mancato compimento di atti di gestione a ricorrere di specifiche circostanze. Determinazione del conservatore	A regime
Art. 40	Start up e PMI innovative	Cancellazione dalla sezione speciale per perdita dei requisiti o mancato deposito dell'attestazione sul possesso dei requisiti, con provvedimento del conservatore	A regime

Articolo 44 (d.l. "Semplificazioni") – Misure a favore degli aumenti di capitale

L'articolo 44 del Decreto "Semplificazioni" modifica in maniera significativa la disciplina degli aumenti di capitale. Le modifiche introdotte con il Decreto Semplificazioni, finalizzate a favorire le imprese nell'affrontare la difficile congiuntura legata alla pandemia da COVID-19, si rendono necessarie, come è dato evincere dalla Relazione illustrativa, per agevolare la "spedita deliberazione ed esecuzione" delle operazioni degli aumenti di capitale.

Nello specifico e in un'ottica ricognitiva delle previsioni, si evidenzia come la disposizione si articoli idealmente su due livelli, caratterizzati a loro volta da misure che, per un verso, hanno efficacia transitoria e carattere emergenziale (quelle previste nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 44) e che, per altro verso e diversamente, sono destinate a modificare a regime la disciplina vigente, prescindendo dalla gravità ed eccezionalità della situazione pandemica (quelle previste nel quarto comma dell'articolo 44).

Il primo e il secondo comma dell'articolo 44 del Decreto "Semplificazioni" prevedono che, sino alla data del **30 aprile 2021**, venga **disapplicata la regola che richiede per tali deliberazioni la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale** rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, c.c. e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, c.c., quando la deliberazione concerne le seguenti ipotesi:

- i) aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 c.c.;
- ii) introduzione nello statuto della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c., come modificato dalla disposizione in commento;
- iii) attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 c.c..

In tutti i casi menzionati, il secondo comma dell'articolo 44 chiarisce che la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in



assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, in ossequio all'inderogabile principio imposto dall'articolo 83 della direttiva UE 2017/1132⁵⁸.

Il terzo comma dell'articolo 44, nell'ottica di semplificare le procedure di raccolta del capitale di rischio, reca una disposizione ad efficacia transitoria con cui si dispone che, sino alla data del **30 aprile 2021**, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c., anche in mancanza di espressa previsione statutaria, **nei limiti del venti – e non del dieci – per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del venti per cento del numero delle azioni preesistenti**, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

Come è dato evincere dalla Relazione illustrativa, il regime transitorio con cui si deroga alla regola generale di cui all'articolo 2441, sesto comma, c.c., pur richiedendo la deliberazione dell'assemblea (in ossequio all'inderogabile principio stabilito dall'articolo 68 della citata direttiva UE 2017/1132), consente di creare maggiori possibilità e di velocizzare il procedimento dell'aumento con esclusione del diritto di opzione nelle ipotesi prese in considerazione.

Nel quarto comma dell'articolo 44, infine, viene definitivamente riscritta la disciplina recata dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2441 c.c. Più partitamente, le modifiche apportate all'articolo 2441 c.c. consistono:

- i)* nella **riduzione, seppur di un solo giorno, del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione**, attualmente fissato in non meno di quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta;
- ii)* al fine di velocizzare ulteriormente l'esecuzione di un'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti, nell'eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, del vigente obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di prevedere **l'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione**, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte;
- iii)* nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nell'esclusione del diritto di opzione per tramite di una previsione statutaria, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nel limite del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

In tale particolare fattispecie, *de futuro*, le ragioni dell'esclusione o della limitazione dovranno risultare da **un'apposita relazione degli amministratori**, depositata presso la sede sociale e

⁵⁸ Come chiarisce la Relazione illustrativa.



pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
44 d.l. Semplificazioni	Società di capitali	Deliberazione assunta senza maggioranza rafforzata in caso di aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli artt. 2440 e 2441 c.c.	Fino al 30 aprile 2021
	Società di capitali	Deliberazione assunta senza maggioranza rafforzata in caso di introduzione nello statuto della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 4, secondo periodo, c.c.	Fino al 30 aprile 2021
	Società di capitali	Deliberazione assunta senza maggioranza rafforzata in caso di attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 c.c.	Fino al 30 aprile 2021
	Società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione	Delibera di aumento del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 4, ultima frase, c.c., anche in assenza di espressa previsione di statuto, nei limiti del 20% o nei limiti del venti per cento del numero delle azioni preesistenti (azioni senza valore nominale) Termini di convocazione dell'assemblea ridotti alla metà	Fino al 30 aprile 2021
	Società di capitali	Riduzione del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione	A regime
	Società con azioni quotate in mercati regolamentati e negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione	Possibilità di prevedere l'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione	A regime

Articolo 45 (d.l. "Semplificazioni") – Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

L'articolo 45 del Decreto "Semplificazioni", modificando il comma 2 dell'articolo 1 del d.l. 2 dicembre 2019, n. 137, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per la restituzione del prestito di 400.000.000 di euro, di iniziale durata semestrale, concesso a favore di Alitalia e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per le indifferibili esigenze gestionali e per l'attuazione del piano di riorganizzazione del commissario.



Come è dato leggere nella relazione illustrativa, la previsione di proroga del termine di restituzione del finanziamento si è resa necessaria per consentire la definizione del nuovo assetto di Alitalia s.p.a. che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha subito inevitabili rallentamenti in virtù della sospensione delle attività aziendali durante la fase di *lockdown*.